
XVII LEGISLATURA

Doc. **XXIII**
N. **28**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO
DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI
AD ESSE CORRELATI**

(Istituita con legge 7 gennaio 2014, n. 1)

(composta dai deputati: Bratti, Presidente, Bianchi Dorina, Bianchi Stella, Braga, Carrescia, Castiello, Cominelli, D'Agostino, De Mita, Palma, Polverini, Tagliatela, Vignaroli, Vicepresidente, Zaratti, Segretario, Zolezzi; e dai senatori: Arrigoni, Augello, Vicepresidente, Cervellini, Compagnone, Iurlaro, Martelli, Morgoni, Nunges, Orellana, Orrù, Pagnoncelli, Pepe, Puppato, Scalia, Segretario, Sollo).

**RELAZIONE SUI SITI CONTAMINATI GESTITI DALLA SOCIETÀ
CAFFARO A TORVISCOSA, BRESCIA, COLLEFERRO E GALLIERA**

(Relatori: on. Bratti, sen. Compagnone, on. Cominelli)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 17 ottobre 2017

*Comunicata alle Presidenze il 17 ottobre 2017
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1*

PAGINA BIANCA

INDICE*Sommario*

Premessa generale	<i>Pag.</i>	6
1. Inquadramento giuridico delle società SNIA/Caffaro ...		6
1.1 Il quadro societario del gruppo SNIA/Caffaro		7
1.2 Il contenzioso civile		8
1.2.1 L'azione di responsabilità nei confronti di am-		
ministratori, sindaci e soci di riferimento di		
SNIA		8
1.2.2 Le azioni proposte nei confronti della SORIN dal		
commissario straordinario di SNIA e dall'Avvo-		
catura distrettuale dello Stato di Milano		21
1.2.3 La causa promossa dall'Avvocatura distrettuale		
dello Stato in Milano contro Livanova PLC (già		
SORIN)		27
1.2.4 Il contenzioso davanti al tribunale di Udine ...		30
1.2.5 La domanda di ammissione allo stato passivo in		
SNIA		32
1.2.6 Il contenzioso amministrativo		34
1.3 I procedimenti penali		35
1.4 Il problema della quantificazione del danno ambien-		
tale dei tre SIN		37
1.5 La disciplina dei crediti delle amministrazioni pub-		
bliche nella procedura di amministrazione straordi-		
naria		39
1.6 Alcune considerazioni		43
2. Il sito di interesse nazionale «Laguna di Grado e		
Marano»		46
2.1 Inquadramento del SIN		46
2.1.1 I rapporti tra il « Commissario delegato » e il		
« Commissario straordinario » della Caffaro Chi-		
mica in liquidazione Srl e della Caffaro Srl, in		
amministrazione straordinaria		49
2.1.2 Le ragioni della ripermetrazione del SIN		54
2.2 Principali criticità ambientali		56
2.3 La situazione attuale e gli interventi di bonifica ...		56
2.3.1 La messa in sicurezza e la bonifica delle aree		
ricomprese nel SIN, come ripermetrato nel		
2012		59
2.3.2 La barriera idraulica		64
2.4 Risorse pubbliche stanziare per il SIN		65

2.5 Stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica .	Pag. 67
2.5.1 Area SPIN Spa – gruppo Bracco	67
2.5.2 Area Lavanderia Adriatica Srl	68
2.6 Lo Stabilimento Caffaro di Torviscosa	68
2.6.1 Inquadramento dell'area	68
2.6.2 Soggetti coinvolti nell'iter di bonifica/messa in sicurezza	68
2.6.3 Attività produttive pregresse e attuali	69
2.6.4 Stato di menzionamento dell'iter di bonifica ...	71
2.6.5 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale	75
2.7 I costi di bonifica del sito	76
2.8 I procedimenti penali	78
2.8.1 La vicende penale connessa alla perimetrazione del SIN	78
2.8.2 La vicenda penale concernente il Consorzio Aussa Corno	85
2.9 Conclusioni	87
3. SIN di « Brescia – Caffaro »	89
3.1 La situazione ambientale della provincia di Brescia .	89
3.2 Inquadramento del SIN di Brescia Caffaro e stato della contaminazione	90
3.3 Risorse pubbliche stanziare per il SIN	95
3.4 Lo stato MISE (messa in sicurezza d'emergenza) dell'area dello stabilimento Caffaro	99
3.4.1 La barriera idraulica	100
3.5 Le ultime analisi dell'ARPA	105
3.6 Ulteriori problematiche	107
3.7 Il ruolo e la posizione del commissario straordinario della Caffaro Chimica Srl in amministrazione stra- ordinaria	110
3.8 Il danno ambientale	111
3.9 Il ruolo del commissario straordinario delegato del SIN « Brescia-Caffaro »	115
3.10 Conclusioni	119
4. Il SIN « Bacino del fiume Sacco »	122
4.1 Le caratteristiche della Valle del Sacco	122
4.2 Inquadramento generale	123
4.2.1 Lo stato di emergenza del bacino del fiume Sacco	123
4.2.2 Il SIN « Bacino del Fiume Sacco »	125
4.3 L'ex ufficio commissariale Valle del Sacco	129
4.4 La tipologia degli interventi dell'ufficio commis- sariale	130
4.5 Il territorio attribuito alle competenze esclusive del- l'ufficio commissariale	131
4.5.1 Il comprensorio industriale di Colferro	132
4.5.2 Le aree agricole ripariali	133

4.5.3 L'elenco delle aree inquinate	Pag. 133
4.6 Gli interventi effettuati dall'Ufficio del commissario delegato	134
4.7 Fondi utilizzati dall'ufficio commissariale	140
4.8 Stato attuale delle attività	146
4.9 Gli interventi programmati	147
4.9.1 Il depuratore di Anagni	147
4.9.2 La sperimentazione di fitodepurazione	148
4.9.3 Le indagini epidemiologiche	150
4.9.4 Il monitoraggio delle acque e dei pozzi di emungimento	151
4.9.5 Interventi di caratterizzazione delle aree agricole e industriali	152
4.9.6 La discarica Le Lame	153
5. Le aree Caffaro	157
5.1 Le aree degli stabilimenti Caffaro a Colleferro	157
5.2 Attività svolta dall'ufficio commissariale nell'area industriale di Colleferro – Caffaro	160
5.2.1 La caratterizzazione	160
5.2.2 Aree industriali con intervento diretto dell'ufficio commissariale	161
5.2.3 Interventi di messa in sicurezza bonifica nelle aree occupate dagli stabilimenti della Caffaro .	162
5.3 Area stabilimento Chetoni-Fenilglicina	163
5.4 Area stabilimento Benzoino e derivati	164
5.5 Le aree esterne	165
5.6 Il danno ambientale	166
6. Il sito Caffaro nel comune di Galliera	170
6.1 La caratterizzazione del sito	170
6.2 Gli interventi di messa in sicurezza permanente e di bonifica del sito da parte del comune di Galliera, in via sostitutiva	177
6.3 Gli ultimi sviluppi della fase procedurale delle operazioni di bonifica	181
7. Considerazioni finali	181

Premessa generale

Oggetto della relazione della Commissione sono i siti di interesse nazionale (di seguito SIN) di Torviscosa, Brescia e Colleferro, nonché il sito industriale del comune di Galliera in provincia di Bologna.

Ciò che accomuna i siti anzidetti è costituito dal fatto che gli stabilimenti industriali, situati nelle aree descritte, che producevano tutti composti clorurati e hanno contaminato suoli, sottosuoli e acque di falda, facevano capo al gruppo SNIA-Caffaro, attualmente in amministrazione straordinaria, con una differenza.

Invero, i SIN di Torviscosa e di Brescia hanno quale unica fonte dell'inquinamento le aree occupate dagli stabilimenti della Caffaro; viceversa, il SIN « Bacino del fiume Sacco », presenta plurime fonti di inquinamento, sebbene la più rilevante sia quella che proviene dall'area industriale di Colleferro, dove tra gli altri insediamenti, vi sono gli stabilimenti della Caffaro.

La presente relazione si svolge in cinque capitoli, ciascuno dei quali contiene numerosi paragrafi.

Il primo capitolo tratta una parte generale, che riguarda le problematiche dell'appartenenza degli stabilimenti e delle aree inquinate a un unico gruppo industriale, dichiarato insolvente e posto in amministrazione straordinaria, con l'esposizione dei procedimenti giudiziari civili, penali e amministrativi in corso e dei numerosi problemi di carattere tecnico-giuridico affrontati nelle sentenze dei giudici civili e amministrativi, con riferimento non solo alla posizione dei soggetti che sono stati chiamati a rispondere del danno ambientale, ma anche con riferimento ai criteri di valutazione di tale danno.

Il secondo e il terzo capitolo trattano, rispettivamente, i SIN di Torviscosa e di Brescia; il quarto e il quinto capitolo trattano, rispettivamente, il SIN Bacino del fiume Sacco e le aree degli stabilimenti, comprese nell'anzidetto SIN; il sesto capitolo tratta le problematiche delle aree inquinate del comune di Galliera. Il settimo capitolo contiene le conclusioni generali.

Comunque, ogni capitolo riporta alcune conclusioni sui punti di maggiore interesse trattati, che vengono infine riassunte nelle conclusioni generali che chiudono la relazione.

1. Inquadramento giuridico delle società SNIA/Caffaro

La vicenda dei siti di interesse nazionale Caffaro impone l'esame di una serie di problemi di carattere tecnico-giuridico, posto che tutte le società che hanno gestito i siti di interesse nazionale di Brescia, Torviscosa e Colleferro, oltre il sito di Galliera (BO), sono state dichiarate insolventi e poste in amministrazione straordinaria.

In tale contesto, è maturato un notevole contenzioso (civile, amministrativo e penale), tuttora in corso, che investe sia le respon-

sabilità dei soggetti chiamati, a vario titolo, a rispondere del danno ambientale, sia l'ammontare di tale danno e i criteri di determinazione dello stesso.

Lo stato del contenzioso va esaminato preliminarmente, rispetto alle problematiche ambientali dei singoli siti.

1.1 Il quadro societario del Gruppo SNIA/Caffaro

SNIA Spa, società quotata al mercato telematico azionario (MTA), gestito da Borsa italiana Spa, ha operato dal secolo scorso nel settore della chimica sia direttamente, sia indirettamente. Le attività di produzione e commercializzazione di prodotti chimici vennero svolte inizialmente attraverso la controllata Caffaro Spa, anch'essa quotata alla borsa italiana, di poi fusa per incorporazione in SNIA nel mese di marzo del 2000.

Quindi, SNIA Spa, a partire dal 3 aprile 2000, ha operato nel mercato chimico attraverso la società Caffaro Srl come socio unico (100 per cento SNIA).

La società Caffaro Srl nel mese di dicembre 2006 ha conferito nella neocostituita società Caffaro Chimica Srl (99,5 per cento Caffaro e 0,5 per cento SNIA) il ramo d'azienda costituito da tutte le attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti chimici che continuavano a venire svolte nei soli siti produttivi di Brescia e Torviscosa (UD)

La società scissa Caffaro Srl rimaneva così proprietaria di tutto il patrimonio immobiliare (aree industriali, terreni, immobili) e quindi riguardata dagli interventi di messa in sicurezza e di bonifica del proprio patrimonio immobiliare, in particolare costituito dai siti di interesse nazionale di Brescia, Torviscosa (UD) e Colleferro (FR), nonché dal sito di Galliera (BO).

Le società Caffaro Chimica Srl e Caffaro Srl, già poste entrambe in liquidazione, sono state dichiarate insolventi dal tribunale di Udine, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 270 del 1999, con sentenze, rispettivamente, n. 40/09 del 15-19 maggio 2009 e n. 72/09 del 9-22 luglio 2009 di poi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria (doc. 1156/3).

Tale procedura è stata estesa con decreto del 23 giugno 2010 del Ministro dello sviluppo economico anche alla capogruppo SNIA Spa, dichiarata insolvente con sentenza del tribunale di Milano n. 252/10 del 25 marzo 2010-15 aprile 2010.

Borsa italiana, a seguito della dichiarazione di insolvenza di SNIA Spa, ha disposto nel dicembre 2010 la revoca dalla quotazione nel mercato telematico azionario (MTA) delle azioni ordinarie SNIA e delle obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile SNIA 2005-2010.

Da ultimo, la società Immobiliare SNIA Srl in liquidazione con socio unico (100 per cento SNIA) è stata dichiarata insolvente, con sentenza del tribunale di Milano n. 487/2016 del 9-13 giugno 2016 e ammessa anch'essa alla procedura di amministrazione straordinaria (doc. 1370/1).

Dei predetti rapporti partecipativi della capogruppo SNIA Spa e della sua natura di *holding* quotata alla borsa italiana operante nei diversi settori di attività tramite le proprie controllate, è stata data evidenza dal commissario straordinario delle procedure di amministrazione straordinaria, avvocato Marco Cappelletto, nelle sue relazioni (doc. 1156/2/3/4/5).

Si precisa inoltre che la società SNIA Spa era controllata dalla società Bios Spa che, direttamente e tramite la società Biosdue Spa, è pervenuta a detenere nel giugno del 2002 una quota di maggioranza assoluta pari al 50,3 per cento del capitale sociale di SNIA Spa

La società Bios Spa (socio diretto) era a sua volta controllata da: 1) Hopa Spa, oggi Mittel Spa; 2) Ge-Capital Spa, già Interbanca Spa; 3) Monte dei Paschi di Siena Spa; 4) Compagnia Assicuratrice Unipol Spa (soci indiretti), soci tra loro legati da un patto di sindacato di voto.

E più precisamente, il controllo congiunto era esercitato tramite un patto parasociale sottoscritto nel luglio 1999 avente ad oggetto, tra l'altro, il compito di « disciplinare l'esercizio del diritto di voto delle parti nella società Bios, anche con riferimento alla partecipazione di Bios in SNIA Spa ».

Come evidenziato nell'atto di diffida del Ministro dell'ambiente del 24 luglio 2015, prot. 0014568 (doc. 712/1), la società controllante Bios, eterodiretta da MPS, Unipol, Mittel e GE-Capital, aveva operato per il tramite degli amministratori di SNIA, individuati e nominati dalla predetta società Bios, nella qualità di socio controllante di SNIA.

In forza di tale assetto e controllo societario, il consiglio di amministrazione della società SNIA Spa, nominato con delibera assembleare dei soci in data 28 giugno 2002, approvava in data 13 maggio 2003 il progetto di scissione parziale in favore della società SORIN Spa (oggi Livanova PLC), alla quale venivano assegnate tutte le partecipazioni sociali e le attività nel comparto biomedicale; scissione che diveniva efficace in data 2 gennaio 2004, a seguito dell'avvenuta iscrizione della neocostituita beneficiaria società SORIN Spa nel registro delle imprese, come previsto dal primo comma dell'articolo 2506 codice civile.

1.2 Il contenzioso civile

1.2.1 L'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e soci di riferimento di SNIA

Così delineato il quadro societario, va detto che il commissario straordinario della SNIA Spa in liquidazione, in amministrazione straordinaria, sulla scorta di un *report* del 22 novembre 2011, redatto dalla società di consulenza Deloitte Financial Advisory Services Spa, e di una ulteriore consulenza di parte (relazione Vienna), ha proposto azione di responsabilità – con l'assistenza degli avvocati Giorgio De Nova, Elisabetta Trezzi, Maffei Daniele Giovanni e Francesco Delfini, tutti del foro di Milano – con conseguente domanda di condanna nei confronti degli amministratori, sindaci e soci di riferimento, per un totale di n. 65 parti convenute e 24 terzi chiamati e con l'intervento

adesivo-dipendente (*ad adiuvandum*) del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano.

Il commissario straordinario della SNIA Spa in liquidazione contesta ai convenuti otto distinte condotte ritenute cagionative di danno per il patrimonio sociale, accompagnate da altrettante richieste di risarcimento danni.

La prima e la più rilevante, sotto il profilo del danno cagionato, delle condotte censurate consiste in una omissione, protrattasi a far data dal 3 aprile 2000, che avrebbe esposto SNIA Spa alla responsabilità per tutti i debiti della controllata al 100 per cento società Caffaro Srl, conseguenti ai danni all'ambiente causati da quest'ultima nei tre SIN di Torviscosa, Brescia e Colleferro.

Sulla base di una stima dei danni effettuata da ISPRA, i danni all'ambiente vengono stimati nella complessiva somma di euro 3.423.257.403,60 (quasi tre miliardi e mezzo di euro, che costituivano oggetto della pretesa del Ministero dell'ambiente).

A tale danno l'attore aggiunge altro potenziale danno, valutabile in ulteriori euro 1.922.070, oggetto della pretesa del commissario delegato per l'emergenza socio-economico ambientale, determinatasi nelle lagune di Marano Lagunare e Grado.

Inoltre, il commissario straordinario chiede al tribunale che amministratori e sindaci di SNIA vengano chiamati a rispondere di tutti gli altri debiti di Caffaro in amministrazione straordinaria che trovano titoli in atti o fatti inerenti il periodo compreso fra il 3 aprile 2000 e il 2 febbraio 2009, ma omette di effettuare sul punto alcuna ulteriore specificazione, che consenta di identificare tali danni ulteriori, come sottolinea il tribunale di Milano, che ha rigettato quest'ultima domanda di risarcimento danni.

Tutto ciò precisato, va detto che il periodo temporale anzidetto (3 aprile 2000 e il 2 febbraio 2009) viene determinato dal commissario straordinario sulla base della considerazione che SNIA, pur essendo divenuta socio unico di Caffaro, a partire dal 3 aprile 2000, aveva effettuato la relativa comunicazione al registro delle imprese, prevista dall'articolo 2470, comma 4, del codice civile, soltanto in data 2 febbraio 2009.

Di conseguenza, la mancata comunicazione, da parte di SNIA, al registro delle imprese della sua qualità di socio unico in Caffaro Srl comportava, ai sensi degli articoli 2462, comma 2, e 2470, comma 4, del codice civile, l'illimitata responsabilità della stessa SNIA e, per essa, anche la responsabilità solidale di amministratori, sindaci e soci di riferimento, per le obbligazioni sorte in Caffaro Srl, per tutto il periodo in cui non era stata effettuata la prescritta pubblicità.

Altra rilevante condotta censurabile da parte di amministratori e sindaci della SNIA è rappresentata dalla cosiddetta « scissione distrettiva » della SORIN Spa.

Invero, secondo il commissario straordinario, la seconda condotta fonte della responsabilità degli organi sociali di SNIA — anche quale conseguenza del controllo congiunto dei « soci indiretti » (MITTEL Spa, GE CAPITAL Spa, MPS Spa e UNIPOL Spa) e della direzione unitaria e del coordinamento del « socio diretto » BIOS, nonché degli

amministratori di BIOS, allora in carica – è costituita dall'ideazione e dalla realizzazione (rese note ai soci e al mercato solo a far data dalla riunione del consiglio di amministrazione, avvenuta il 13 maggio 2003) della « scissione distrattiva » del comparto biomedicale, in danno dei soci e dei creditori sociali di SNIA, nella consapevolezza che l'attività sociale sarebbe proseguita in assenza di continuità aziendale, in danno dei soci e dei creditori sociali di SNIA.

Nella specie, la parte attrice ipotizza che l'operazione in questione sarebbe stata il punto di arrivo di un progetto doloso – orchestrato da BIOS (ovvero dai soci di riferimento di BIOS), fin dal momento della assunzione di una partecipazione rilevante nella SNIA *Holding* (nei primi mesi dell'anno 1999) – volto ad appropriarsi delle principali fonti di redditività del gruppo (in tesi individuate nel « comparto » biomedicale), trasferendole ad un soggetto di nuova costituzione (quale sarà poi la *newco* SORIN, beneficiaria della scissione 2.1.2004) e con asserito grave pregiudizio degli altri soci e della generalità dei creditori di SNIA quale conseguente, da un lato, alla immediata diminuzione del patrimonio della società scissa, dall'altro alla già prevedibile ed anzi prevista incapacità della scissa SNIA a proseguire l'ordinaria attività di impresa, una volta privata della fonte di reddito rappresentata dal « comparto biomedicale ».

Da questa operazione societaria censurata deriva la richiesta di risarcimento danni, nella misura di euro 572.000.000, corrispondente alla quota di patrimonio netto trasferita, nell'anno 2003, dalla SNIA *Holding* alla società SORIN, beneficiaria della scissione, ovvero nella minor somma di euro 388.000.000 (importo che rappresenta il valore complessivo degli investimenti partecipativi biomedicali trasferiti a SORIN Spa, dedotta la dotazione iniziale di liquidità a favore della scissa SNIA) ovvero infine nella diversa somma, da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 codice civile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Tale somma viene dal commissario straordinario pretesa a titolo di danno, definito « istantaneo », provocato alla SNIA, per effetto della scissione del « settore biomedicale », scissione ritenuta distrattiva, in quanto asseritamente posta in essere in pregiudizio del « settore chimico ».

Nella specie, come sopra rilevato, l'amministrazione straordinaria ipotizza che l'operazione in questione sarebbe stata il punto di arrivo di un progetto doloso, orchestrato dalla società controllante BIOS Spa (ovvero dai soci di riferimento di BIOS e, cioè, MITTEL Spa, GE CAPITAL Spa, MPS Spa e UNIPOL Spa, che erano soci di BIOS e, dunque, indirettamente di SNIA), fin dal momento della assunzione di una partecipazione rilevante nella *holding* SNIA, avvenuta nei primi mesi dell'anno 1999.

Secondo il commissario straordinario, la BIOS e i soci di riferimento di SNIA perseguivano l'obiettivo di appropriarsi delle principali fonti di redditività del gruppo, individuate nel « comparto » biomedicale, trasferendole ad un soggetto di nuova costituzione (quale sarà poi la *newco* SORIN beneficiaria della scissione, formalmente avvenuta in data 2 gennaio 2004, ma deliberata dal CdA di SNIA in data 13 maggio 2003).

Tale operazione, qualificata come « scissione distrattiva », avrebbe provocato grave pregiudizio agli altri soci e alla generalità dei creditori di SNIA conseguente, da un lato, alla immediata diminuzione del patrimonio della società scissa SNIA e, dall'altro lato, alla già prevedibile ed anzi prevista incapacità della stessa SNIA a proseguire l'ordinaria attività di impresa nel settore chimico, una volta privata della fonte di reddito rappresentata dal « comparto » biomedicale.

Pertanto, nell'atto di citazione, il commissario straordinario di SNIA in amministrazione straordinaria chiede ai convenuti il risarcimento di un ulteriore danno, definito « incrementale », consistente nelle perdite sopportate dalla società scissa (SNIA), poiché quest'ultima, dopo l'avvenuta scissione, aveva proseguito l'ordinaria attività di impresa, pur essendo venute meno le necessarie condizioni di « continuità aziendale », quale conseguenza prevista e voluta della scissione eseguita, che le avevano impedito di usufruire delle risorse del « comparto biomedicale », trasferito alla SORIN Spa.

Il danno da imprudente prosecuzione dell'attività sociale, a far data dal 1° gennaio 2004, viene stimato dall'attore in euro 192.858.000, pari alla differenza tra il patrimonio netto rettificato residuo in capo alla società scissa, SNIA, alla data del 1° gennaio 2004 (post-scissione, pari ad euro 164.000.000) e quello residuo alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza del 25 marzo 2010 (negativo per euro 29.000.000).

Nell'atto di citazione sono contenute altre sei domande di minore importo e di pregnanza marginale rispetto alle prime due sopra riportate, sulle quali per ragioni di economicità espositiva, non ci si sofferma in questa sede.

Alla notifica dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti sono seguite chiamate incrociate di terzo.

In vista della prima udienza di trattazione, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, in rappresentanza del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'economia e delle finanze ha depositato domanda di intervento adesivo-dipendente, allo scopo di sostenere le ragioni dell'attore, cioè, del commissario straordinario (intervento *ad adiuvandum*).

Le parti convenute si sono difese, contestando le domande proposte nei loro confronti e depositando, a loro volta, consulenze (Provasoli-Villa e Cuttica).

Il tribunale di Milano — sezione specializzata in materia di impresa — con sentenza n. 1795/2016 del 10 febbraio 2016 (doc. 1714/4), ha dichiarato inammissibile l'intervento dispiegato in causa dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero dell'economia e delle finanze, estromettendoli dal giudizio.

Quindi, il tribunale, dopo aver dichiarato inammissibile anche la domanda di risarcimento del danno ambientale proposta dal Commissario straordinario, ha rigettato nel merito tutte le altre domande proposte dallo stesso commissario straordinario, come esplicate nell'atto di citazione.

Infine, il tribunale, per il principio della soccombenza, ha condannato il commissario straordinario di SNIA in amministrazione straordinaria e Ministeri anzidetti, rappresentati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, alla rifusione delle spese processuali,

in favore delle parti convenute, liquidate nella complessiva somma di circa dieci milioni di euro, suddivisa per ciascuno dei convenuti e dei terzi chiamati.

Il tribunale, nella propria decisione, si occupa in primo luogo della posizione dei due Ministeri intervenuti nel giudizio promosso dal commissario straordinario di SNIA in amministrazione straordinaria, posto che i convenuti avevano eccepito l'inammissibilità del loro intervento in causa, sostenendo che mancava il loro « interesse », giuridicamente protetto, a partecipare al processo (questione pregiudiziale).

A tale proposito, il tribunale osserva che l'Avvocatura dello Stato, nel dispiegare il suo intervento nella causa promossa dalla SNIA in amministrazione straordinaria, rivendica (in maniera invero estremamente succinta) il proprio interesse all'accoglimento della domanda dell'attore (SNIA in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario), sul presupposto che il conseguente arricchimento dell'attivo della procedura avrebbe potuto consentire una più ampia soddisfazione delle ragioni creditorie del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'economia e delle finanze, per i quali aveva presentato domanda di insinuazione al passivo della procedura SNIA del credito per danno ambientale, relativo ai SIN di Brescia, Colleferro e Torviscosa, quantificato allo stato nell'importo di euro 3.439.037.876,46.

Tuttavia, nel caso di specie, è accaduto che il giudice delegato della procedura di amministrazione straordinaria SNIA, su proposta dello stesso commissario straordinario, ha rigettato tale domanda e, benché avverso questa decisione l'Avvocatura dello Stato abbia promosso opposizione davanti al tribunale, il relativo giudizio di opposizione allo stato passivo è tuttora pendente, senza che sia intervenuta alcuna decisione.

Per completezza di esposizione, va detto che il tribunale di Udine, come si vedrà di seguito, ha rigettato l'opposizione proposta dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste contro il decreto di esecutività dello stato passivo della società Caffaro Srl, in amministrazione straordinaria (partecipata in via totalitaria da SNIA), con cui il giudice delegato della procedura non aveva riconosciuto il credito per danno ambientale, come preteso dalla stessa Avvocatura distrettuale dello Stato.

Di conseguenza, allo stato, il credito per danni ambientali nei tre SIN anzidetti, preteso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, ma contestato dallo stesso commissario straordinario di SNIA, non ha trovato alcun riconoscimento in sede giudiziaria, neanche quando la relativa domanda è stata proposta davanti il tribunale di Udine nei confronti della partecipata Caffaro Srl da altro ufficio dell'Avvocatura dello Stato, cioè, quello di Trieste, territorialmente competente.

Tutto ciò chiarito, sul piano degli sviluppi processuali delle pretese dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, territorialmente competenti, il tribunale di Milano, con la sentenza sopra citata, dopo aver richiamato la sentenza delle sezioni unite n. 29420/08 e altre decisioni di orientamento conforme (Cass. 364/14), ha estromesso dal giudizio i due ministeri, rappresentati dall'Avvocatura dello Stato di Milano, sul

presupposto che essi sono portatori di un mero interesse di fatto e non di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato ad un esito della controversia favorevole alla parte adiuvata (nella specie, la SNIA in amministrazione straordinaria), alla stregua dell'articolo 105, comma 2, codice procedura civile, secondo cui «ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone... per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse».

Invero, come osserva il tribunale, in forza della sopra citata giurisprudenza, i creditori ammessi al passivo di procedure concorsuali – e la procedura di amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale, regolata per quanto riguarda la formazione dello stato passivo dalla legge fallimentare – devono essere comunque considerati portatori di un interesse di mero fatto, rispetto alle azioni di massa proposte dal curatore o, come nel caso di specie, dal commissario straordinario.

A tale principio giurisprudenziale, va aggiunta la considerazione in fatto che il credito per i danni ambientali dei tre SIN anzidetti, preteso dai due ministeri, intervenuti in questo giudizio (promosso dal commissario straordinario di SNIA in amministrazione straordinaria), è stato disconosciuto dallo stesso commissario straordinario e, per tale ragione, non è stato ammesso al passivo dal giudice delegato della procedura di amministrazione straordinaria di SNIA.

Così definita, con l'estromissione dal giudizio, la posizione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'economia e delle finanze, la sentenza del tribunale passa all'esame delle domande proposte con l'atto di citazione dal commissario straordinario della SNIA nei confronti dei convenuti del giudizio di responsabilità.

La contestazione è stata proposta nei confronti di tutti i membri degli organi sociali di SNIA in carica, a partire dal 3 febbraio 2000 al 12 gennaio 2009, nonché contro i soci diretti e indiretti di SNIA e contro gli amministratori di BIOS, anch'essi citati in giudizio.

Il danno ambientale, riferito solo ai SIN di Brescia, Colleferro e Torviscosa, viene quantificato nella complessiva somma di 3.423.257.403,60 euro e viene domandato alle parti convenute in giudizio, per l'ipotesi che in futuro possa essere accolta la pretesa, avanzata dagli intervenienti Ministero dell'ambiente e Ministero dell'economia e delle finanze, di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della società SNIA in liquidazione.

A tale domanda il commissario straordinario, in sintonia con l'intervento esplicito dall'Avvocatura dello Stato (che, come si è detto, è stata estromessa dal giudizio), aggiunge la richiesta di risarcimento di un altro potenziale danno, valutabile in ulteriori euro 1.922.070 oggetto della pretesa del commissario delegato per l'emergenza socio-economico ambientale determinatasi nelle Lagune di Marano lagunare e Grado, del quale si parlerà diffusamente nel capitolo relativo al SIN di Torviscosa.

Tuttavia, su quest'ultima domanda deve dirsi sin d'ora che, a seguito della deperimetrazione di tale SIN, avvenuta con decreto ministeriale n. 222/M del 12 dicembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 gennaio 2013, l'area lagunare è stata esclusa dal SIN e la figura del commissario delegato è stata soppressa e, di conseguenza, sono venute meno le sue pretese creditorie.

Quanto alla domanda di condanna di quasi tre miliardi e mezzo di euro, occorre precisare che la stessa è consequenziale alla richiesta di insinuazione al passivo, avanzata dagli intervenienti (Ministero dell'ambiente e Ministero dell'economia e delle finanze) nelle procedure di amministrazione straordinaria di Caffaro Srl in liquidazione, di Caffaro Chimica in liquidazione, pendenti davanti il tribunale di Udine, e di SNIA in liquidazione, pendente davanti il tribunale di Milano, per il complessivo importo sopra indicato e che la domanda di condanna dei convenuti con l'azione di responsabilità viene dal commissario straordinario di SNIA espressamente subordinata al fatto che il relativo credito venga, successivamente, « riconosciuto nelle competenti sedi ».

Tuttavia, allo stato, l'insinuazione allo stato passivo del credito, contestato dallo stesso commissario straordinario — come si è sopra ricordato — è stata rigettata nelle due società Caffaro (Caffaro Srl e Caffaro Chimica Srl) dal giudice delegato di Udine, con il decreto del 20 settembre 2011, che ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo e tale decisione è stata confermata dal tribunale di Udine, mentre per quanto riguarda SNIA, dopo il rigetto del giudice delegato di Milano, pende giudizio di opposizione.

Tutto ciò chiarito e precisato, ritornando alla sentenza n. 1795/2016, pubblicata in data 10 febbraio 2016 (doc. 1714/4), va detto che il tribunale di Milano non è entrato nel merito della domanda di risarcimento dei danni ambientali proposta dal commissario straordinario, ma — come già accaduto per l'intervento esplicito dall'Avvocatura dello Stato di Milano — ne ha dichiarato l'inammissibilità, sul presupposto che l'attore non era portatore di un interesse concreto e attuale alla pronuncia richiesta, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, secondo cui « per proporre una domanda o per contraddire alla stessa occorre avervi un interesse », richiamando a tale proposito la copiosa e puntuale giurisprudenza delle sezioni civili della Suprema Corte (Cass. 24434/2007; Cass. 7786/2007; Cass. 11967/2010; Cass. 26020/2011 e altre).

Sul punto, osserva il tribunale che, nel caso di specie, il diritto di cui viene richiesta la tutela (ovvero il diritto al risarcimento di asseriti danni ambientali) non è affatto dedotto come « esistente » ma, al contrario, lo stesso attore (SNIA in amministrazione straordinaria) rivendica espressamente, addirittura, l'inesistenza dei presupposti che potrebbero determinare quel danno al patrimonio sociale, in conseguenza di una eventuale soccombenza nel distinto giudizio di opposizione allo stato passivo.

In realtà — prosegue il tribunale nel motivare la propria decisione — l'ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di SNIA costituisce *condicio qua non* per legittimare una domanda risarcitoria nei confronti dei numerosi convenuti, ma ciò solo in via teorica, in quanto il danno ambientale deve essere poi provato in concreto, in uno con la responsabilità degli amministratori che lo hanno provocato e del nesso causale della loro condotta rispetto agli eventi dannosi.

Dunque, secondo il tribunale di Milano, fintanto che il credito per danno ambientale non viene ammesso al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della SNIA, non può essere preso in

considerazione per una pronuncia di condanna degli amministratori, dei sindaci e dei soci diretti e indiretti della stessa SNIA al risarcimento di tale danno, trattandosi di credito che è del tutto incerto, sia sotto il profilo dell'*an debeat*, sia sotto il profilo del *quantum*.

Inoltre, la sentenza del tribunale — con ampia motivazione, che rinvia alla costante giurisprudenza civilistica sul punto (Cass. 978/1991; Cass. 297/1994; SS.UU. 264/1996; Cass. 1642/199; Cass. 21013/2010) — esclude la configurabilità dell'ipotesi di « sentenza condizionale », nella quale l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto o di un termine prestabilito ovvero di una controprestazione specifica, sempreché il verificarsi della circostanza tenuta presente non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, come per l'appunto accade nel caso di specie.

In sostanza, il tribunale afferma che nella sentenza condizionale, la « condizione » non deve dipendere da altro accertamento di merito, da operarsi in altro separato ed eventuale giudizio con richieste e difese tutte da definire, come nel caso di specie (nel quale il credito vantato è contestato giudizialmente davanti al giudice dell'opposizione allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria), bensì deve trattarsi di un obbligo attuale, e non di un obbligo ancora da accertare, sebbene l'adempimento di tale obbligo sia condizionato al verificarsi di un determinato evento, il cui avveramento non deve richiedere alcuna altra indagine, se non che l'evento si sia verificato.

Come si è detto, il tribunale di Milano ha rigettato, con valutazione di merito, tutte le altre domande proposte dal commissario straordinario, in quanto infondate.

In questa sede, ci si occuperà solo dei motivi di rigetto della domanda di risarcimento danni, in relazione alla cosiddetta « scissione distrattiva » della SORIN Spa, in quanto è la più rilevante sotto il profilo economico.

Per quanto attiene il danno subito dalla SNIA, per effetto della lamentata scissione distrattiva del settore biomedicale in favore della SORIN Spa, il tribunale di Milano, sulla base delle analisi svolte dalle consulenze di parte, esclude innanzitutto che, nell'arco di tempo 2000-2003, vi sia stato un travaso di risorse, per l'importo di euro 388 milioni, dal « settore chimico » al « settore biomedicale », come sostiene il commissario straordinario nell'atto di citazione in giudizio.

Invero, emerge dalla consulenza « Vienna » di parte attrice come, nell'arco di tempo considerato, la *holding* SNIA ha sostenuto sia le attività del settore chimico, sia quelle del settore biomedicale.

In particolare, « ritorna » nella consulenza « Vienna » la cifra di circa 388 milioni di euro, riferita in questo caso non già ai « trasferimenti » dal settore chimico al settore biomedicale (come contestato dall'attore), bensì all'insieme dei « trasferimenti » effettuati dalla SNIA *Holding* a supporto di tutti indistintamente i settori di attività delle proprie controllate (sia pure con netta prevalenza dei trasferimenti in favore del « settore » biomedicale, per l'importo di 280 milioni).

Tuttavia, osserva il tribunale che, a fronte delle precedenti movimentazioni finanziarie, residuava un credito di SNIA, per l'im-

porto di 109,8 milioni di euro, nei confronti della società DIDECO del « settore biomedicale ». Ebbene, tale credito, benché « inerente » le attività oggetto di scissione, era pacificamente rimasto in capo alla scissa SNIA, per espressa previsione del progetto di scissione, consentendo quindi l'integrale recupero delle precedenti uscite finanziarie, effettuate in favore della beneficiaria SORIN Spa.

Nell'escludere ogni « distrazione », il tribunale osserva che, nel caso di specie, si discute di rapporti tra distinte società di capitali che, pur « collegate » tra loro, secondo l'ordinamento vigente, rimangono pur sempre dotate ciascuna di piena autonomia patrimoniale e giuridica.

Si tratta in particolare della cessione, da parte di SNIA *Holding*, di partecipazioni a lei stessa facenti capo e/o di riscossione di utili legittimamente distribuiti (operazioni in ordine alle quali nessuna contestazione era stata sollevata dall'attore) e del successivo utilizzo dei mezzi finanziari così acquisiti, indiscutibilmente di propria esclusiva o pertinenza, per altri investimenti in ulteriori attività reputate maggiormente remunerative.

In via esemplificativa, la sentenza del tribunale cita la vicenda dell'avvenuta totale cessione della diretta partecipazione di SNIA in Caffaro Energia Spa (forse la più rilevante operazione di dismissione discussa in causa), a seguito della quale SNIA *Holding* Spa aveva cessato di operare nel « settore » dell'energia, conseguendo una notevole plusvalenza, che aveva successivamente reinvestito nei vari settori della propria attività d'impresa. Partendo da tale dato storico, il tribunale fa una riflessione sul fatto che non era dato di intendere come da una operazione di tal fatta (schema tipico di tutte le operazioni lamentate dall'attore) possa mai ipotizzarsi l'insorgere di un vincolo di destinazione dei mezzi finanziari conseguiti « in favore » dell'uno o dell'altro dei diversi « settori » di attività (chimico, agrochimico, tessile, immobiliare, biomedicale), in cui operavano le diverse (autonome) società partecipate da SNIA *Holding*.

Infine, il tribunale osserva:

1) che la SNIA scissa aveva conservato un patrimonio netto di 164 milioni di euro;

2) che l'unica posizione passiva precedente la contestata scissione (2 gennaio 2004) era costituita dal credito di EQUITALIA, che ammontava ad appena euro 300.000, con la conseguenza che l'operazione di scissione non aveva comportato alcuna lesione del ceto creditorio;

3) che, considerata l'attuale solidità finanziaria e patrimoniale della SORIN, l'intera quota di patrimonio netto conferita alla stessa dalla SNIA, all'atto della scissione, pari a 572 milioni di euro era tuttora disponibile, secondo i meccanismi di tutela previsti in via generale dall'articolo 2506-*quater*, ultimo comma, del codice civile, che prevede la responsabilità solidale della società beneficiaria (la SORIN) nei debiti non soddisfatti della società scissa (la SNIA), ma solo nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto.

Sulla base di queste considerazioni, i primi giudici ritengono di dover senz'altro escludere la possibilità di ravvisare nella divisione

patrimoniale, fisiologicamente conseguente alla operazione di scissione in esame, una diminuzione del patrimonio della generalità dei soci ovvero della garanzia dei creditori e, dunque, un « danno istantaneo », immediatamente corrispondente alla quota di patrimonio conferita alla società beneficiaria.

Esaurito l'esame del cosiddetto « danno istantaneo », il tribunale passa all'esame di un ulteriore danno lamentato dal commissario straordinario, definito « incrementale », asseritamente anch'esso causato dall'avvenuta scissione del ramo biomedicale, in favore della costituita società SORIN.

Invero, secondo l'attore, al danno istantaneo da scissione « si aggiunge — sempre come conseguenza immediata diretta e prevedibile, della scissione e quindi della stessa seconda condotta — il danno derivante dalla circostanza che coloro che hanno ideato e realizzato la scissione dovevano prevedere, e certamente, prevedettero, come evento causalmente dipendente in via immediata e diretta dalla loro condotta, un ulteriore danno, rappresentato dal danno per la prosecuzione dell'attività sociale, nonostante la perdita della continuità aziendale ».

Dunque, nella prospettazione dell'attore, sussiste uno specifico ulteriore evento di danno, rappresentato da una asserita perdita di continuità aziendale della SNIA (si intende la SNIA scissa), per effetto dell'avvenuta separazione del « comparto biomedicale », che avrebbe determinato l'impossibilità, da parte della SNIA, di far conto sui flussi finanziari generati da tale « settore di attività » per affrontare impellenti esigenze di ristrutturazione del « settore chimico », che versava in grave difficoltà.

Su questo secondo danno lamentato, il tribunale fa proprie le conclusioni della consulenza « Provasoli-Villa » di parte convenuta, che aveva concluso che la scissione SNIA-SORIN costituiva scelta strategica e non distrattiva, posto che il settore del *business* delle tecnologie medicali presentava caratteristiche strutturalmente diverse da quello chimico con riferimento: 1, alla crescita (in sviluppo il primo, « maturo » il secondo); 2, ai mercati di riferimento (internazionale il primo, prevalentemente « domestico » il secondo); 3, alle caratteristiche operative (*knowledge intensive* il primo, *capital intensive* il secondo); 4, alla visibilità dei marchi (meglio valorizzati negli specifici settori di competenza); 5, alla dipendenza dai cicli economici (con fattori di maggior variabilità per la chimica).

La scissione aveva, inoltre, specifico « valore » per SNIA, in quanto la creazione di una società autonoma focalizzata nella chimica avrebbe reso possibile alleanze con *partner* industriali del settore, non interessati a intese con una società, il cui modello di *business* era diversificato e includeva anche il biomedicale. Aggiungasi infine che SNIA, in considerazione della rilevanza dei suoi marchi, avrebbe potuto divenire un polo industriale di aggregazione di altre realtà, una volta separata l'attività biomedicale.

Ciò precisato sulla natura strategica dell'operazione di scissione, il tribunale sottolinea tre circostanze fondamentali in fatto: la prima, già sopra citata, riguarda il credito di SNIA, per l'importo di 109,8 milioni di euro, nei confronti della società DIDEKO del « settore biomedicale », rimasto in capo alla scissa SNIA, per espressa previ-

sione del progetto di scissione, nonostante fosse di astratta inerenza della biomedicale società SORIN.

La seconda circostanza riguarda l'attribuzione alla scissa SNIA della maggior parte degli utili maturati dal settore biomedicale nel corso dell'esercizio 2003, a parziale compensazione delle maggiori perdite registrate dalle società operanti in altri settori, in conseguenza della scelta di mantenere invariata, rispetto all'entità prevista dal progetto di scissione, la quota di patrimonio netto attribuita a SORIN.

La terza circostanza, la più importante, investe il complessivo miglioramento, conseguente proprio alla scissione, della posizione finanziaria netta della SNIA scissa, rispetto a quella della SNIA ante scissione, in ragione della diseguale attribuzione delle posizioni di credito/debito, di rispettiva pertinenza, tra la SNIA scissa (passività per euro 92.487.768 e disponibilità per euro 187.757.022) e la beneficiaria SORIN (passività per euro 190.903.156 e disponibilità per euro 65.182.752), come risulta dalla consulenza « Cuttica, pag. 60 ».

Infine, il tribunale di Milano, richiamata la sentenza della Suprema Corte n. 10201/13, non dubita che « è ipoteticamente possibile che la insolvenza societaria sia stata determinata da una sottrazione eccessiva di risorse finanziarie, che possono aver posto in crisi la società scorporante.... ».

Nel convenire pienamente con una tale indicazione di principio, il Collegio (citando per intero il passo motivazionale sopra richiamato) ritiene in particolare di dover sottolineare l'attenzione posta dalla Suprema Corte all'esigenza di una verifica rigorosa di un effettivo « nesso di causalità » tra la condotta contestata e gli esiti pregiudizievoli che ne sarebbero conseguiti (« ...ma di tale circostanza deve fornirsi una prova certa, idonea a superare la presunzione contraria basata sul lungo tempo trascorso dall'operazione (cinque anni) e sull'avvenuto pagamento dei debiti allora (nel 2005) esistenti in capo alla società »).

Nel caso di specie, i giudici rilevano: 1) che la dichiarazione di insolvenza della SNIA era avvenuta a sei anni di distanza dall'operazione di scissione; 2) che i debiti ante scissione erano stati sostanzialmente tutti soddisfatti (come evidenziato in precedenza); 3) che la fattispecie in esame presentava un elemento di significativa peculiarità, rappresentato dal fatto che la quasi totalità delle perdite maturate dalla SNIA scissa — quale asserita conseguenza della condotta in esame (euro 173 milioni circa su un totale di euro 192.858.000), per cui viene avanzata richiesta risarcitoria — era stata realizzata nel solo esercizio 2004 (vedi, in particolare, pag. 58 della consulenza « Deloitte Services », nella quale si fa riferimento a perdite per euro 173,6 milioni nel periodo gennaio-novembre 2004).

A parere del Collegio, proprio l'accorciamento dell'arco temporale di riferimento fa emergere la palese inidoneità della prospettazione in fatto proposta dall'attore a dar conto dell'addebito di responsabilità ipotizzato, quale limitata alla generica contestazione dell'asserito venir meno di imprecisate risorse finanziarie, che avrebbero in tesi impedito altrettanto imprecisati interventi di ristrutturazione del « settore chimico », asseritamente idonei ad evitare le rilevanti perdite maturate già nel corso dell'anno della scissione (2004).

In sostanza, le perdite della SNIA, già consumate nel corso del 2004, non potevano essere la conseguenza dell'avvenuta scissione del comparto biomedicale, ma avevano ragioni strutturali diverse.

Per questa parte — secondo il tribunale di Milano — si tratta di una prospettazione (quella dell'attore), il quale affida la lamentata correlazione tra la condotta denunciata (decisione ed esecuzione dell'operazione di scissione) e le perdite indicate ad un *medium* di carattere propriamente omissivo.

Secondo la tesi avanzata con l'atto di citazione, la scissione avrebbe dolosamente determinato l'impossibilità di fare ricorso alle risorse finanziarie generate dal « settore biomedicale » e il mancato utilizzo di dette risorse avrebbe impedito una adeguata ristrutturazione delle attività del « settore chimico », in particolare, della Caffaro, rimaste alla scissa SNIA, così cagionando le ingenti perdite degli esercizi successivi alla scissione.

Invero, osserva il collegio richiamando gli ordinari principi in tema di « causalità omissiva », l'assunto del commissario straordinario della SNIA in amministrazione straordinaria, che aveva promosso l'azione di responsabilità, avrebbe richiesto un'adeguata specificazione sotto i distinti profili della:

1) individuazione di un obbligo giuridico del socio di controllo di provvedere a finanziarie il cosiddetto settore chimico, allo scopo di consentirne il risanamento;

2) allegazione degli interventi di riorganizzazione, in tesi, idonei a rilanciare la produttività del settore chimico e, come tali, da reputarsi necessari e sufficienti ad evitare le perdite di cui alla domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti dei convenuti, con la chiara indicazione dei mezzi finanziari legittimamente utilizzabili allo scopo;

3) individuazione del nesso di causalità ipotizzato tra la mancata esecuzione degli interventi di ristrutturazione del settore chimico e le perdite maturate dalla scissa SNIA, in relazione all'andamento delle distinte società controllate operanti nel settore tessile e immobiliare, rimaste in capo alla SNIA scissa.

Tale prova, secondo il tribunale di Milano, è mancata del tutto e neanche è stata dedotta dall'attore.

A tali considerazioni la sentenza del tribunale di Milano aggiunge il dato rilevante che il cosiddetto settore biomedicale non costituiva una fonte di risorse finanziarie per la SNIA, come dimostrato per *tabulas*, dal fatto che, nel corso dell'esercizio 2004, non solo la SNIA, ma anche la beneficiaria SORIN aveva chiuso l'esercizio in perdita (per circa 31 milioni di euro).

Del pari, erano stati chiusi in perdita dalla SORIN anche gli esercizi subito successivi all'anno 2004, per oltre 120 milioni di euro fino all'anno 2007, mentre — all'evidenza — i positivi risultati di esercizi ancora successivi non avevano rilevanza alcuna ai fini di questo giudizio.

Infine, in via generale ed astratta, la sentenza del tribunale esclude l'esistenza della possibilità di individuare, sia pure all'interno

di un « gruppo di società », un obbligo giuridico del socio di controllo ovvero della società *holding* di provvedere a « finanziare » le società controllate (o anche ad utilizzare a tale scopo utili legittimamente distribuibili) e ciò quale diretta conseguenza del regime di responsabilità limitata che governa le società di capitali.

In tal senso, è certamente da escludere che SNIA pre-scissione avesse alcun obbligo di provvedere a rifinanziare il settore chimico (potendo legittimamente scegliere di tenere separati i distinti settori di investimento), ragione per cui, sotto tale profilo — secondo il tribunale — deve reputarsi semplicemente « neutra » la decisione di procedere alla scissione.

Tanto più per la considerazione che, anche a seguito dell'operazione anzidetta, i soci della scissa SNIA (gli stessi della SNIA pre-scissione) avrebbero ben potuto provvedere a dotare le singole società bisognose di ricapitalizzazione dei mezzi in tesi necessari, esattamente come avrebbero potuto fare anche prima della scissione.

Diversa questione è evidentemente quella del venir meno, in conseguenza della operazione di scissione, della possibilità concreta di utilizzare le risorse finanziarie generate dal « settore biomedicale » per la riorganizzazione delle attività del « settore chimico » (questione su cui in realtà si appuntano le censure proposte da parte attrice).

Sotto tale profilo, il tribunale sottolinea che (al di là della già deprecata ed evidentemente interessata, genericità del riferimento a « settori di attività »), in questo caso, si discute di attività riferibili non già a rami d'azienda di pertinenza di una medesima società, bensì a distinte società di capitali, dotate ciascuna di perfetta autonomia patrimoniale e giuridica, per cui risulta certamente da escludere (sia prima che dopo la scissione) la liceità di un puro e semplice trasferimento di risorse da società del ramo biomedicale a società del ramo chimico, se non in vista (naturalmente) del perseguimento di un interesse proprio della società finanziatrice.

Ebbene, il tribunale sottolinea che, nella specie, nessun interesse di tal fatta era stato prospettato dall'attore, sebbene gravato del relativo onere di allegazione.

Anzi, la sottolineatura del carattere asseritamente drammatico delle condizioni delle società chimiche, rimaste in capo alla SNIA — secondo i primi giudici — deve necessariamente far ritenere che, a prescindere dalla esecuzione o meno dell'operazione di scissione, sarebbe stata per gli amministratori di SNIA condotta di colpevole e grave imprudenza quella di sottrarre alle società biomedicali le risorse di cassa generate dalle altre attività sociali, allo scopo di destinarle a tentativi di risanamento delle società del settore chimico in grave crisi.

Viceversa, la SORIN, negli esercizi 2004 e seguenti, aveva correttamente e autonomamente provveduto a risanare le consistenti perdite maturate nel settore biomedicale, che le era stato conferito a seguito della scissione dalla SNIA.

In conclusione, sul punto, il tribunale di Milano ha rigettato entrambe le domande di danno (istantaneo e incrementale), proposte dal commissario straordinario.

Avverso la sentenza del tribunale di Milano hanno proposto appello davanti la Corte d'appello di Milano, con atti distinti, sia la SNIA in amministrazione straordinaria (doc. 1714/5) — assistito da un

pool di avvocati diversi da quelli del giudizio di primo grado e, cioè, dal professor avvocato Romano Vaccarella del foro di Roma, dal professor avvocato Stefano Ambrosini del foro di Milano e dall'avvocato Alfredo Bianchini del foro di Venezia — sia l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (doc. 1714/6), chiedendo la riforma della sentenza impugnata e ribadendo le loro tesi difensive.

La Corte d'appello, con ordinanza del 4-21 ottobre 2016 (doc. 1714/11), ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, che avrebbe comportato l'esborso immediato da parte delle amministrazioni soccombenti, in favore dei convenuti in giudizio, della rilevante somma di circa dieci milioni di euro, a titolo di spese processuali, come liquidate nella sentenza impugnata, che — all'evidenza — in tale liquidazione aveva tenuto conto degli elevati importi richiesti dal commissario straordinario e dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano alle parti convenute in giudizio.

Naturalmente, va precisato, alle spese processuali anzidette in favore delle parti convenute nel giudizio di primo grado devono essere aggiunti i compensi professionali sia degli avvocati nominati dal commissario straordinario, che lo hanno assistito nel giudizio di primo grado, sia dei nuovi professionisti nominati per il giudizio di appello.

È evidente che, anche per costoro, i compensi — salvo diversa convenzione tra le parti — saranno parametrati rispetto ai valori dedotti nella causa (lì dove solo il più elevato è quello tre miliardi e mezzo di euro, per il danno ambientale) e saranno a carico della procedura di amministrazione straordinaria di SNIA.

Si rimane, pertanto, in attesa della decisione di merito dei giudici dell'appello, pur se va detto che il giudizio prognostico sull'esito dell'appello proposto lascia pochi dubbi, tenuto conto dell'esauritiva motivazione della sentenza di primo grado.

1.2.2 Le azioni proposte nei confronti della SORIN dal commissario straordinario di SNIA e dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano

Il commissario straordinario della SNIA — assistito dagli avvocati Giorgio De Nova, Elisabetta Trezzi e Francesco Delfini del foro di Milano, Cristiano Antonini e Alfredo Bianchini del foro di Venezia — ha inoltre proposto nei confronti della SORIN Spa — oggi Livanova PLC — azione di accertamento di credito (com'è noto ben distinta da un'azione di condanna), volta a far « accertare e dichiarare che la SORIN Spa è condebitrice solidale illimitata (di SNIA per l'importo di euro 3.439.037.876,46) o, in subordine, limitata entro l'importo di 572.082.455 euro, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in persona del suo Ministro legale rappresentante pro tempore, e del commissario delegato per l'emergenza socio-economico ambientale determinatasi nelle Lagune di Marano Lagoonare e Grado, in persona del suo Commissario in carica pro tempore, per tutti i debiti, che fossero accertati, comunque inerenti o dipendenti da fatti e circostanze precedenti al 2 gennaio 2004 sia a titolo di oneri di bonifica, sia a titolo di danno ambientale sia a qualsiasi altro titolo ».

L'accertamento del credito richiesto dal commissario straordinario corrisponde alla quota di patrimonio netto conferita dalla SNIA Holding alla SORIN, a seguito della denunciata « scissione distrattiva », di cui si è detto.

Invero, il commissario straordinario ha rivendicato il proprio interesse a tale pronuncia di accertamento, in ragione dell'invocata esigenza di rimuovere una situazione di incertezza relativa ai rapporti giuridici intercorrenti tra la SNIA Spa e la convenuta SORIN Spa, in relazione alle pretese esercitate dal Ministero dell'ambiente nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria.

Sul punto, il commissario straordinario ha tenuto a precisare che la causa veniva da lui instaurata sul presupposto del verificarsi di una doppia condizione e precisamente: 1) che il credito per danno ambientale, vantato dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero delle finanze, venga ammesso allo stato passivo, a seguito del giudizio di opposizione promosso dall'Avvocatura dello Stato; 2) che la SORIN venga considerata condebitrice solidale della SNIA, in quanto frutto dell'anzidetta scissione distrattiva.

Con il medesimo atto, la parte ha altresì chiamato in causa il Ministero dell'ambiente e il commissario delegato per l'emergenza socio-economico ambientale nelle lagune di Marano Lagunare e Grado, perché l'anzidetto vincolo giuridico fosse formalmente accertato anche nei confronti dei menzionati soggetti pubblici.

Le menzionate amministrazioni, rappresentate dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, si sono ritualmente costituite in giudizio, proponendo, a loro volta, domanda riconvenzionale volta ad « accertare e dichiarare che SORIN è corresponsabile in solido con SNIA e per l'effetto condannarla a pagare alle amministrazioni... l'ammontare di euro 3.439.037.876,46 oltre interessi e rivalutazione ».

Dunque, in questa sede, occorre porre in rilievo che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano — agendo in nome e per conto del Ministero dell'ambiente e del Ministero delle finanze, del commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale delle Lagune di Marano lagunare e di Grado e di altri soggetti pubblici — non si è limitata ad esplicitare un intervento *ad adiuvandum*, rispetto all'azione del commissario straordinario, come viceversa aveva fatto nella precedente causa, concernente l'azione di responsabilità, promossa dal commissario straordinario contro amministratori, sindaci e soci di riferimento della SNIA.

In realtà, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, partendo dal presupposto della piena identità tra SNIA e SORIN, ha proposto, in via riconvenzionale, un'autonoma azione volta alla condanna di SORIN, al pagamento della rilevante somma di circa tre miliardi e mezzo di euro, a titolo di risarcimento del danno ambientale dei tre SIN (Torviscosa, Brescia e Colleferro), sulla base della più volte richiamata stima effettuata da ISPRA, di cui alle relazioni depositate.

All'evidenza, si tratta di un'azione che prescinde del tutto da quella di mero accertamento proposta dal commissario straordinario e che allarga a dismisura il *thema decidendum*.

La convenuta SORIN, ritualmente costituita in giudizio, in via preliminare, ha eccepito: 1) il difetto di interesse ad agire dell'attrice; 2) l'estinzione per intervenuta prescrizione di tutte le pretese credi-

torie menzionate; 3) l'inammissibilità dell'intervento del commissario delegato per l'emergenza socio-economico ambientale nelle lagune di Marano Lagunare e Grado.

Nel merito, la società ha chiesto il rigetto di tutte le avverse domande o, in subordine, l'accertamento di una responsabilità limitata, *ex* articolo 2506-*quater* del codice civile, nella misura del patrimonio netto alla stessa conferito in sede di scissione.

L'attrice SNIA in amministrazione straordinaria, a sua volta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità/improcedibilità e comunque il rigetto nel merito delle domande formulate nei propri confronti dall'Avvocatura dello Stato.

Il tribunale di Milano — sezione specializzata in materia di impresa — con sentenza n. 4101/2016, pubblicata in data 1° aprile 2016, ha rigettato tutte le domande proposte dalla SNIA in amministrazione straordinaria e dalle pubbliche amministrazioni, come rappresentate dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con la condanna delle stesse parti alla rifusione, in favore della SORIN, delle spese processuali liquidate nella rilevante somma di euro 300.000 per compensi, oltre il 15 per cento di spese generali, IVA e contributo unificato (doc. 1714/3).

Innanzitutto, il tribunale ritiene la carenza dell'interesse ad agire della SNIA in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 100 del codice civile, sulla base dell'assorbente considerazione che il credito — di cui viene chiesto l'accertamento nei confronti della SORIN — è privo di ogni concretezza e attualità, in quanto dipende da un fatto del tutto eventuale, rappresentato dall'ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della SNIA del credito per i danni ambientali, asseritamente subiti dai tre SIN (Brescia, Colleferro e Torviscosa) e pretesi dal Ministero dell'ambiente (cfr. Cass. 24434/2007; Cass. 7786/2007; Cass.ss.uu. 246/1996).

La peculiarità del caso sta nel fatto che si tratta di credito che viene contestato dallo stesso commissario straordinario, che ha promosso questa azione nei confronti della stessa SORIN, oltre all'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di SNIA, che — come si è visto nel precedente paragrafo — lo hanno visto soccombente sulla domanda di risarcimento del danno ambientale per le medesime ragioni di diritto.

In conclusione, sul punto, il ragionamento sotteso alla decisione del tribunale è sempre lo stesso e, cioè, che l'interesse del commissario straordinario ad agire nei confronti della SORIN è destinato a divenire « concreto e attuale », solo se e dopo l'ammissione al passivo della procedura del credito del Ministero dell'ambiente, credito che, tuttavia, come sopra sottolineato, lo stesso commissario straordinario, ancora oggi, contesta.

Quanto all'azione promossa dall'Avvocatura dello Stato, in nome e per conto delle pubbliche amministrazioni, intervenute nel giudizio, la sentenza del tribunale osserva, in via generale, che la SORIN, quale società beneficiaria della scissione dalla SNIA, può legittimamente essere chiamata a rispondere, ai sensi dell'articolo 2506-*quater*, ultimo comma, del codice civile, dei debiti maturati in capo alla scissa SNIA fino alla data del 2 gennaio 2004, ovvero di tutte le obbligazioni ad essa riferibili, anche in relazione a fatti precedenti la data di efficacia

della scissione, ma solo nei limiti del patrimonio netto ad essa conferito in sede di scissione.

Di conseguenza, nei limiti sopra indicati, la SORIN risponde dei « debiti » imputabili a SNIA, in relazione a fatti storici verificatisi fino alla data 2 gennaio 2004 di efficacia della scissione, ma non risponde anche delle obbligazioni gravanti sulla Caffaro Srl, quale vicenda indiscutibilmente successiva a quella della efficacia della menzionata operazione straordinaria.

Invero — precisa il tribunale — per i debiti della Caffaro Srl, risponde solo la SNIA di tutte le obbligazioni maturate in capo alla stessa Caffaro Srl dal momento della acquisizione della partecipazione totalitaria (4/2000), nella qualità di socio unico della stessa società, e ciò in conseguenza della sopravvenuta dichiarazione dello stato di insolvenza della medesima società nel 2010, secondo il disposto dell'articolo 2462, comma 2, del codice civile.

Fatte tali precisazioni in diritto, il tribunale di Milano censura alla radice l'impostazione dell'Avvocatura dello Stato di Milano, che ritiene del tutto errata e distorta sul piano giuridico, in quanto — sotto il profilo soggettivo — non solo, equipara fino a sovrapporre la posizione di SORIN e quella di SNIA, sul presupposto della nullità della intervenuta cosiddetta scissione « distrattiva » (di SORIN da SNIA), ma rivendica in modo del tutto apodittico l'irrilevanza di ogni distinzione, all'interno di un gruppo societario, tra le condotte di gestione aziendale riferibili all'una o l'altra delle società operanti, in quanto tutte comunque riconducibili direttamente a responsabilità propria della capogruppo.

Inoltre — secondo il tribunale di Milano — l'Avvocatura dello Stato deduce, sotto il profilo oggettivo, in modo altrettanto apodittico, l'irrilevanza del fattore tempo nella genesi della situazione ambientale denunciata in ragione del carattere « permanente » del danno ambientale e della invocata applicabilità indiscriminata della disciplina di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997, cosiddetto « decreto Ronchi » (nella parte relativa alla imposizione di un obbligo permanente di bonifica) anche a fenomeni di inquinamento preesistenti l'entrata in vigore della legge.

Osserva, correttamente, il tribunale che, negli ampi termini proposti dall'Avvocatura dello Stato, deve reputarsi manifestamente estraneo all'ordinamento giuridico vigente l'assunto che nega in radice il principio costitutivo della piena autonomia patrimoniale e giuridica delle società facenti parte di un « gruppo », tanto più nella specifica materia ambientale, lì dove nella ricerca del responsabile dell'inquinamento vige — anche a livello comunitario — il più rigoroso rispetto del principio di causalità e della precisa individuazione del responsabile del danno ambientale.

Del pari, i primi giudici contestano, in modo altrettanto netto e radicale, la tesi della nullità dell'operazione di scissione della SORIN, sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, in quanto del tutto priva di fondamento giuridico, posto che, ai sensi dell'espresso disposto dell'articolo 2504-*quater* del codice civile, deve essere esclusa la possibilità di una pronuncia di invalidità della scissione in data successiva alla esecuzione delle iscrizioni di legge (nella specie, completate in data 2 gennaio 2004).

Dunque, il tribunale ribadisce che la lamentata scissione costituisce fatto irreversibile ed è in linea con la sesta-direttiva CE., a tutela dell'interesse alla certezza delle situazioni giuridiche che, evidentemente, in relazione ad una fattispecie quale quella in esame, è stato ritenuto prevalente su ogni altro, in considerazione delle delicatissime problematiche cui una diversa disciplina avrebbe potuto dare luogo.

Ancora, i primi giudici rilevano che l'Avvocatura dello Stato, alla gravità degli addebiti e alla delicatezza delle domande formulate, non solo, non ha corrisposto un'articolata illustrazione delle circostanze di fatto, a supporto di una tale costruzione, né tanto meno ha proposto elementi di prova al riguardo, ma soprattutto non ha effettuato nei suoi scritti difensivi un reale approfondimento in diritto delle questioni trattate.

Invero, l'Avvocatura dello Stato, nella memoria autorizzata dal giudice, ai sensi dell'articolo 183, del codice di procedura civile, si limita ad affermare che « la rilevanza penale dell'operazione di scissione, così come concretamente attuata, è la migliore riprova della illiceità del suo scopo (causa), volto a vanificare di fatto la responsabilità di SNIA, e per essa dei suoi soci di controllo, per i gravosi oneri conseguenti al disastro ambientale, assicurando nel contempo a SORIN, e per essa sempre agli stessi predetti soci di controllo, il frutto dei profitti conseguibili nel settore biomedicale... ».

Dunque, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano invoca, a fondamento delle proprie pretese civilistiche, la pendenza davanti il tribunale penale di Milano di un processo penale a carico di amministratori e sindaci della SNIA, per la ritenuta scissione « distrativa » della SORIN (processo ancora pendente in primo grado nella fase dibattimentale e di cui si parlerà di seguito).

Correttamente, il tribunale di Milano ritiene che la mera pendenza di tale procedimento penale non costituisce prova dell'assunto difensivo dell'Avvocatura dello Stato, occorrendo una sentenza passata in giudicato sui fatti contestati.

Infine, il tribunale civile di Milano, nella sopra richiamata sentenza n. 4101/2016, osserva che l'obbligo di bonifica, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, risulta posto a carico soltanto del soggetto che ha causato la situazione di inquinamento (nella specie, la società Chimica del Friuli Spa, fusasi nel 1991 per incorporazione nella Caffaro Spa, a sua volta incorporata nella SNIA, in data 3 aprile 2000) e che non è possibile un'applicazione retroattiva della norma contenuta nell'articolo 17 del decreto Ronchi.

Di conseguenza, il tribunale ritiene che, comunque, nei confronti dei successori di società responsabili degli inquinamenti che si siano estinte prima del 1997, come appunto nel caso di specie, non è possibile configurare un obbligo di bonifica, mentre è possibile far valere solo l'ordinaria responsabilità civilistica di tipo aquiliano, ai sensi dell'articolo 2043, codice civile nei confronti della società incorporante (nella specie, la SNIA), naturalmente, a questo punto, secondo il regime giuridico proprio di tali istituti e con le conseguenti esigenze di deduzione e di prova a carico di chi intenda agire in giudizio per far valere tali responsabilità.

Con i seguenti paletti:

occorre innanzitutto (naturalmente, sul presupposto di adeguata contestazione) verificare se la condotta inquinante posta in essere dalla società incorporata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997 potesse o no essere configurata quale azione illecita, sulla base della legislazione in allora vigente;

solo in tal caso, potrebbero reputarsi sussistenti i presupposti per avviare un'azione di risarcimento o, eventualmente, in forma specifica nei confronti del successore a titolo universale, il quale infatti avrebbe ereditato una situazione passiva già esistente al momento della successione, sempre che il relativo diritto non risulti già estinto per prescrizione.

Tutto ciò osservato e ritenuto, la sentenza del tribunale, dopo aver citato sul danno ambientale ampia giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato e avere correttamente operato la distinzione tra le fattispecie di « illecito permanente » in senso proprio e « illecito istantaneo con effetti permanenti » — caratteristica quest'ultima dei reati ambientali, prima dell'entrata in vigore della legge n. 68 del 2015, come ribadisce la sentenza della Suprema Corte n. 9711/13 — contesta all'Avvocatura dello Stato « l'inadeguatezza » ai fini di causa di una « generica invocazione » di « permanenza » del danno ambientale e l'esigenza invece di mirata puntualizzazione delle condotte che si intende contestare e degli eventi di danno alle stesse (a ciascuna di esse) in tesi specificamente riconducibili quali elementi di doverosa precisazione dei fatti costitutivi della domanda proposta in giudizio, secondo le scadenze e le conseguenti preclusioni espressamente disciplinate dal codice di rito.

In particolare, i primi giudici contestano « l'assoluta inidoneità della prospettazione dell'Avvocatura dello Stato a sorreggere adeguatamente la domanda risarcitoria, avanzata in mancanza di qualunque indicazione (si deve ribadire) circa tempi e modalità attraverso cui si sarebbe formata la situazione di inquinamento denunciata nella presente sede, laddove la disciplina previgente (propriamente formata su principi di responsabilità aquilana) innanzitutto prevedeva una responsabilità a titolo di « colpa » (e addirittura limitata, secondo la disciplina dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 22 del 1997, al « fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge... »), così da richiedere specifica contestazione in giudizio dei relativi profili... ».

Infine, la sentenza del tribunale di Milano, nel respingere la domanda, contesta all'Avvocatura dello Stato di non avere fornito prova alcuna sull'ammontare del danno, con riferimento sia agli accertamenti svolti sulle condizioni « attuali » di inquinamento dei siti e sulle valutazioni esperite per gli interventi di bonifica reputati necessari, sia in ordine alle spese fin qui sostenute o stanziare dalle pubbliche amministrazioni per le attività di bonifica.

Anche avverso questa sentenza del tribunale (n.4101/16) l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano ha proposto appello (doc. 1714/7) e il relativo giudizio è tuttora pendente.

1.2.3 La causa promossa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano contro Livanova PLC (già SORIN)

Con nota pervenuta in data 29 luglio 2015 (doc. 683/1), l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano ha – tra l'altro – comunicato che, nelle more della pendenza del contenzioso nei confronti di SORIN, quest'ultima aveva attuato una operazione di fusione transfrontaliera, articolata in due stadi, connessi fra di loro: il primo (« fusione SORIN ») prevedeva la fusione di SORIN Spa nella Sand HoldCo Plc, *public limited company* inglese, costituita in data 20 febbraio 2015, con un capitale sociale di 50.001 sterline e controllata al 100 per cento da SORIN; il secondo (« fusione Cyberonics »), da realizzare immediatamente dopo la « fusione SORIN », prevedeva la fusione di Cypher Merger Sub Inc., società di nuova costituzione, disciplinata dalle leggi dello Stato del Delaware (U.S.) e interamente posseduta, direttamente o indirettamente, da Sand HoldCo Plc, con e in Cyberonics Inc., con l'effetto che Cyberonics (società risultante dalla fusione) sarebbe stata interamente e indirettamente posseduta da Sand HoldCo Plc.

L'Amministrazione erariale (Ministero dell'ambiente, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri), difesa dall'Avvocatura dello Stato di Milano, si opponeva alla fusione, ai sensi dell'articolo 2503 del codice civile.

A sua volta, la SORIN, costituitasi in giudizio, dopo aver tra l'altro osservato che l'operazione complessiva oggetto di contestazione – di cui la « controparte (Avvocatura dello Stato) avrebbe fornito una ricostruzione errata e fuorviante » – costituiva una delle più grandi aggregazioni nel settore *life science* mai realizzate⁽¹⁾, chiedeva il rigetto della domanda e, in via cautelare, chiedeva che l'esecuzione dell'operazione di fusione fosse autorizzata, nonostante l'opposizione dell'Avvocatura dello Stato di Milano, *ex* articolo 2445, quarto comma, del codice civile o *ex* articolo 700 del codice di procedura civile.

Il giudice istruttore della Sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Milano, con ordinanza del 19-20 agosto 2015, in via cautelare e anticipatoria, autorizzava la SORIN Spa a dare esecuzione all'operazione di fusione per incorporazione di SORIN Spa in Sand HoldCo PLC, ora Livanova PLC, deliberata da SORIN Spa in data 26 maggio 2015 (doc. 1714/8).

Dal canto suo, l'Avvocatura dello Stato non proponeva alcun reclamo al collegio avverso tale ordinanza, come viceversa sarebbe stato legittimo aspettarsi, alla luce delle tesi difensive proposte.

(1) Sorin, società quotata, produttrice di dispositivi medicali, e Cyberonics, azienda texana quotata sul NASDAQ, operante nella neuromodulazione, si aggogheranno sul piano sostanziale, ma senza una fusione tra le due società, dando vita ad un gruppo, con una capitalizzazione pari a 2.7 miliardi di dollari, presente in 100 paesi, con 4.500 dipendenti, di cui 2.000 circa in Italia, che avrà sedi operative in tutti i paesi dell'Unione Europea e tre sedi operative in Italia (quelle già facenti capo a Sorin). Il programma prevede che la nuova *holding* del gruppo risultante dalla fusione (HoldCo) avrà sede a Londra e sarà quotata al Nasdaq e alla Borsa di Londra.

Si tratta di fatti illustrati, rappresentati nei documenti allegati e non contestati da controparte. Nella stessa relazione illustrativa del CdA si legge che l'operazione è finalizzata a creare una nuova società attiva a livello mondiale nel settore della tecnologia medica e che la società che ne risulterà combinerà l'esperienza e metterà in comune i punti di forza di due aziende protagoniste sulla scena industriale, dando vita ad un nuovo gruppo *leader*, che si distinguerà non solo sui mercati in crescita della chirurgia cardiaca e della neuromodulazione, ma anche per le sue proposte pionieristiche nel campo dei dispositivi di gestione del ritmo cardiaco.

Pertanto, alla stregua di tale decisione, l'operazione di fusione SORIN-HoldCo è stata puntualmente completata con le rituali iscrizioni presso il registro delle imprese, *ex* articolo 2504 comma 2, del codice civile, con il conseguente maturare degli effetti preclusivi di cui all'articolo 2504-*quater* del codice civile, sicché l'invalidità dell'atto di fusione non può essere più pronunciata.

Successivamente, la stessa sezione del tribunale di Milano ha pronunciato la sentenza n. 1174/2016, pubblicata in data 26 ottobre 2016 che, confermando la suddetta ordinanza cautelare, ha rigettato l'opposizione alla fusione (doc. 1842/6).

Con la stessa sentenza, il tribunale ha rigettato anche la domanda di risarcimento danni delle pubbliche amministrazioni, proposta in via subordinata nei confronti della Livanova PCL.

Invero, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano nelle proprie conclusioni aveva chiesto che, « laddove il tribunale ritenesse essere avvenuto il completamento dell'intero progetto di fusione e che, per effetto del medesimo, non sia più consentita una tutela « reale », con una pronuncia in via principale della invalidità e inefficacia della « operazione », condannare – *rectius*, la condanna di – Livanova a rispondere a titolo risarcitorio, in forma specifica e per equivalente, di tutte le passività e gli obblighi legati alla responsabilità ambientale riconducibile a SORIN », in considerazione del fatto che, a mente del citato articolo 2504-*quater*, secondo comma, del codice civile, « resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi danneggiati dalla fusione ».

A tal proposito, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano asseriva che l'invalidità della fusione anzidetta lo poneva nella condizione di « terzo danneggiato », a causa della difficoltà di recuperare il credito per danni ambientali vantato nei confronti della società fusa SORIN Spa.

A seguito del rigetto di tutte le domande proposte, il tribunale di Milano ha condannato le pubbliche amministrazioni, in via solidale tra di loro, al pagamento in favore della Livanova, non solo delle spese processuali ordinarie, nella misura di euro 200.000, ma anche al pagamento in favore della stessa società convenuta Livanova PCL della ulteriore somma di euro 200.000, a titolo di lite temeraria, ai sensi dell'articolo 96 codice procedura civile.

A fondamento della decisione di rigetto della domanda di risarcimento del danno ambientale dei tre SIN anzidetti, proposta in via subordinata dall'Avvocatura dello Stato di Milano, nella misura di euro 3.439.037.876,46, i primi giudici stigmatizzano il comportamento della stessa Avvocatura dello Stato, nei termini che seguono: « Ancora una volta la formulazione della domanda di parte attrice appare poco attenta ai profili di diritto sia sostanziale che processuale sottesi alla pretesa azionata in giudizio (in questo caso in via subordinata) in relazione (a) alla prova della legittimazione alla proposizione della domanda di risarcimento qui in esame; (b) all'oggetto della pretesa risarcitoria avanzata ».

Quindi, la sentenza della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Milano, in primo luogo, pone in evidenza la mancanza di prova, da parte dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, della sussistenza delle ragioni del credito preteso dalle pubbliche

amministrazioni nei confronti della SORIN, considerato che tutte le domande proposte dalla stessa Avvocatura dello Stato erano state respinte in sede giurisdizionale, sia pure con pronunce allo stato non passate in giudicato.

In particolare:

1) erano state respinte le domande di insinuazione al passivo di SNIA e CAFFARO;

2) era stata rigettata l'opposizione allo stato passivo CAFFARO (mentre risultava tuttora pendente l'opposizione SNIA);

3) era stata rigettata la domanda di risarcimento danni (RG 5463/12 Trib Milano) promossa da SNIA in AS, con intervento *ad adiuvandum* degli odierni attori, avverso i cessati amministratori e sindaci in tema di paventati « danni ambientali » ed asserita « illiceità » della scissione SNIA-SORIN (doc. 1714/4);

4) era stata rigettata soprattutto, con la sopra citata sentenza n. 4101/2016, pubblicata in data 1° aprile 2016 (doc. 1714/3), la domanda di condanna (RG 5148/12), direttamente proposta dagli odierni attori nei confronti di SORIN, in relazione proprio alle ragioni di credito indicate a fondamento della domanda qui proposta.

Inoltre, i giudici pongono in evidenza, sotto il profilo del comportamento processuale delle parti, il fatto che, nel presente giudizio, la parte convenuta (SORIN Spa) aveva prontamente provveduto al deposito della richiamata sentenza 1° aprile 2016 in allegato alla propria memoria, depositata ai sensi dell'articolo 183, del codice di procedura civile. Viceversa, la parte attrice, rappresentata dell'Avvocatura dello Stato, si era limitata a riferire (in sede di memoria conclusionale) di avere proposto appello avverso tale pronuncia, ma non aveva allegato il relativo atto, né aveva illustrato, in alcun modo, i motivi di impugnazione presentati e, soprattutto, non aveva dedotto alcuna concreta ragione per una eventuale sospensione di processo di opposizione alla fusione societaria, ai sensi dell'articolo 337, comma 2, codice procedura civile.

Sottolinea il tribunale, ancora una volta in quest'ultima decisione, che la proposizione di una domanda di condanna al risarcimento di danni pacificamente presuppone la compiuta prospettazione di un « danno », già concretamente maturato nella sfera patrimoniale dell'attore e che deve trattarsi di un danno attuale e semplicemente non potenziale, tale da imporre una reintegrazione del patrimonio leso « in modo da ricostruire la consistenza che avrebbe avuto se il fatto lesivo non si fosse verificato » (Cass. 26020/11; Cass. 11967/10).

Inoltre, l'Avvocatura dello Stato non aveva fornito prova alcuna del danno subito, senza assolvere in alcun modo al relativo onere di prova per quanto attiene ai fatti costitutivi della pretesa azionata.

Viceversa — come si è sopra accennato — l'Avvocatura dello Stato di Milano si era limitata a prospettare il timore di poter eventualmente incontrare in futuro ostacoli normativi alla concreta soddisfazione delle proprie ragioni nei confronti della società scaturente dalla fusione, nell'ipotesi in cui, in sede di riforma della pronuncia 1° aprile

2016, già menzionata, fosse infine riconosciuta la fondatezza delle pretese creditorie vantate nei confronti di SORIN.

In tal senso, il tribunale in questa sede prende atto, già alla stregua della prospettazione della parte, della mancanza di un « interesse concreto e attuale » alla pronuncia richiesta e, in ogni caso, della effettiva non configurabilità ad oggi e nei termini prospettati, di un « danno » risarcibile.

Infine, il tribunale accenna al fatto che, nei confronti della società convenuta (Livanova PLC), rispetto alla domanda di condanna proposta dall'Avvocatura dello Stato, sarebbe stato più corretto proporre una domanda di accertamento dei rapporti giuridici (e quindi di eventuali ragioni debitorie), già gravanti in capo alla incorporata SORIN, allo scopo di garantire all'Erario il pieno subentro della nuova compagine nella titolarità delle passività ambientali contestate e contestabili e, quindi, di garantire un indiscutibile passaggio di responsabilità in capo al nuovo sodalizio.

Naturalmente, alla condizione che l'Avvocatura dello Stato avesse dedotto un interesse « concreto e attuale » a tale domanda, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, interesse da accertare positivamente, alla luce del rigoroso orientamento della Suprema Corte, consolidato al riguardo.

La suddetta sentenza pronunciata dalla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Milano non è stata impugnata dall'Avvocatura dello Stato e, di conseguenza, è divenuta definitiva.

Nella sostanza, è accaduto che la difesa dell'Avvocatura dello Stato di Milano, che rappresentava il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri è stata ritenuta dal tribunale di Milano talmente carente sotto ogni profilo, da comportare la condanna delle pubbliche amministrazioni anzidette per lite temeraria già in primo grado (cancellato)

Si tratta di un fatto addirittura insolito nelle pronunzie giudiziarie del nostro Paese.

Il fatto poi che la sentenza del tribunale di Milano non sia stata impugnata e sia così divenuta definitiva ne rivela i limiti difensivi, già più volte posti in evidenza dalle pronunzie del tribunale di Milano.

1.2.4 Il contenzioso davanti al tribunale di Udine

Come si è detto, Caffaro Chimica Srl in liquidazione, proprietaria dei complessi aziendali di Brescia, di Torviscosa, Colleferro e Galliera, e Caffaro Srl in liquidazione, proprietaria dei terreni e dei fabbricati industriali, sono state dichiarate insolventi dal tribunale di Udine, ai sensi del citato decreto legislativo, con sentenze, rispettivamente, n. 40/09 del 15-19 maggio 2009 e n. 72/09 del 9-22 luglio 2009 e poste in amministrazione straordinaria (doc. 1156/3).

Con atto in data 17 giugno 2011 (doc. 1876/9), l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, premesso:

1. che la società Caffaro Srl era stata proprietaria del sito produttivo di Torviscosa (in prossimità della laguna di Grado e Marano) e dei relativi impianti fino al 2006;

2. che la società Caffaro Srl era stata proprietaria di due siti e dei relativi impianti nel comprensorio industriale di Colleferro (all'interno della Valle del Sacco): in particolare, nell'area Chetoni dal 1912 al 2005 e nell'area Benzoino dal 1912 al Gennaio 2005;

3. che la società Caffaro Srl era stata proprietaria del sito produttivo di Brescia e dei relativi impianti fino al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza;

4. che la stessa, nei tre siti anzidetti, oltre ad essere proprietaria dei mezzi di produzione, ne aveva gestito l'utilizzo ai fini produttivi;

5. che, nel corso dell'attività imprenditoriale, la Caffaro Srl aveva causato i danni ambientali, come determinati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e di seguito riportati;

6. che, in particolare, il danno ambientale prodotto dallo stabilimento di Torviscosa era stato dall'ISPRA valutato, nel mese di novembre 2009, nell'importo complessivo di euro 1.228.546.730 (doc. 1876/5); quello prodotto dallo stabilimento di Brescia era stato valutato dall'ISPRA nell'importo complessivo di euro 1.553.807.700, come da allegato alla nota trasmessa al Ministero dell'ambiente in data 5 febbraio 2009 (doc. 1876/11); quello prodotto alla Valle del Sacco dallo stabilimento di Colleferro era stato valutato dall'ISPRA, nel mese di gennaio 2010, nell'importo complessivo di euro 660.902.973,60 (doc. 1876/12);

7. che il Ministero dell'ambiente era il titolare esclusivo del danno ambientale, ai sensi degli articoli 300 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006;

chiedeva l'ammissione al passivo del procedimento di amministrazione straordinaria della Caffaro Srl, in via chirografaria, del credito del Ministero dell'ambiente, quantificato nell'importo complessivo di euro 3.423.257.403,60, a titolo di risarcimento del danno ambientale causato dalla società Caffaro Srl.

Il commissario straordinario si opponeva all'ammissione del credito (doc. 1876/16) e il giudice delegato della procedura di amministrazione straordinaria, con decreto in data 20 settembre 2011, nel dichiarare l'esecutività dello stato passivo, respingeva integralmente la domanda di ammissione al passivo proposta dal Ministero dell'ambiente, per l'assoluta mancanza di prova del danno per i tre siti anzidetti (1876/15).

Avverso il predetto decreto di esecutività dello stato passivo della società Caffaro Srl, in amministrazione straordinaria, il Ministero dell'ambiente proponeva opposizione, ex articoli 98 e seguenti della legge fallimentare.

Il processo, rubricato sub R.G. 5404/2011, subiva una serie ripetuta di rinvii, sulla base di concordi richieste delle parti e in vista di una soluzione transattiva della controversia, risultata poi concretamente impraticabile.

Con decreto n. 68/2016 (R.G. n. 5404/2011) depositato in data 11 gennaio 2016, comunicato via PEC in pari data, il tribunale di Udine

in composizione collegiale ha rigettato l'opposizione, condannando il Ministero dell'ambiente al pagamento delle spese di lite (doc. 1842/8).

Nel provvedimento anzidetto, il tribunale di Udine censura l'Avvocatura dello Stato sia sotto il profilo del rito, sia soprattutto nel merito della domanda di ammissione proposta, affermando testualmente sul punto che «...si deve pertanto constatare il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su parte ricorrente, la quale chiede di essere ammessa al passivo in chirografo per l'ingentissimo importo di 3.423.257.403,60 euro relativo a danni ambientali asseritamente provocati da Caffaro S.r.l. in tre distinti siti inquinati di interesse nazionale (Torviscosa, Colleferro e Brescia), senza produrre peraltro alcun documento a sostegno dell'esistenza dei diversi danni, della loro riconducibilità causale all'attività industriale di Caffaro Srl e della proposta quantificazione; per quanto riguarda quest'ultima, in particolare, parte ricorrente si è limitata ad asserire, che è stata effettuata dall'ISPRA in aderenza ai criteri specifici risultanti dal nuovo testo dell'articolo 311, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni nella citata legge n° 166 del 2009 ».

Peraltro – osserva il tribunale di Udine – delle modalità con cui l'ISPRA ha calcolato il danno nulla è dato di sapere, posto che i relativi documenti e conteggi non sono stati prodotti in giudizio.

Né – prosegue il tribunale di Udine nella propria decisione – a tale carenza di prova è possibile supplire con una consulenza tecnica d'ufficio che, per giurisprudenza costante, non può essere disposta per sollevare la parte dal mancato assolvimento dell'onere di fornire comunque tutti gli elementi di fatto utili e disponibili per la dimostrazione della propria pretesa (cfr. Cass. 23 giugno 2015 n. 12921).

Su quest'ultimo punto si tornerà di seguito, in altro apposito paragrafo che tratta proprio la tematica della valutazione del danno.

Avverso la decisione del tribunale di Udine, con atto in data 10 febbraio 2016, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento del decreto del tribunale, oltre che per motivi procedurali, anche perché, a suo avviso, il tribunale aveva del tutto omesso di esaminare, sia pure al fine di confutarle, le valutazioni ISPRA, nonostante la loro valenza decisiva ai fini della prova dell'*an* e del *quantum debeatur* (doc. 1842/10).

Il giudizio in Cassazione è tuttora pendente, ma è evidente che la Suprema Corte, quale giudice di legittimità, non potrà entrare nel merito della domanda di ammissione al passivo proposta dall'Avvocatura dello Stato di Trieste e, nel caso di accoglimento del ricorso, dovrà rimettere la causa davanti il tribunale per la decisione di merito.

1.2.5 La domanda di ammissione allo stato passivo in SNIA

L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con note del 27 maggio 2015 e del 27 luglio 2015 (doc. 652/1 e doc. 683/1), in riscontro alla richiesta di documentazione all'esito della audizione dell'avvocato Francesco Vignoli della suddetta Avvocatura dello Stato, svoltasi a

Brescia il 17 giugno 2015, confermava che la individuazione e la determinazione del pregiudizio ambientale, oggetto dei contenziosi SNIA già segnalati, era frutto di una attività di indagine espletata da ISPRA sui SIN di Brescia, Colleferro, Torviscosa e che il Ministero dell'ambiente, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, aveva proposto domanda di ammissione al passivo di SNIA Spa in liquidazione – dichiarata in stato di insolvenza dal tribunale di Milano e in amministrazione straordinaria – del credito complessivo, riferito cioè ai tre SIN, dell'importo complessivo di euro 3.439.037.876,46, sulla base della quantificazione operata dall'ISPRA nelle relazioni sopra citate, per il recupero degli oneri di bonifica e il risarcimento del danno ambientale (doc. 1876/5, doc. 1876/11, doc. 1876/12).

A seguito del rigetto della domanda di ammissione allo stato passivo del credito dell'importo sopra indicato, da parte del giudice delegato della procedura SNIA in amministrazione straordinaria, l'Avvocatura dello Stato proponeva opposizione avanti il tribunale di Milano e il relativo giudizio è tuttora pendente.

L'Avvocatura dello Stato di Milano, con le note anzidette, rappresentava di aver chiesto di essere insinuata in prededuzione, invocando una decisione della Cassazione (Cass. n. 5705/13), emessa in relazione ad omologa procedura concorsuale relativa al SIN Stoppani di Cogoleto, nella quale i giudici di legittimità avevano riconosciuto il rango prededuttivo del credito oggetto di istanza di ammissione, enunciando il principio secondo cui il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ex articolo 111 della legge fallimentare, andava inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientrava negli interessi della massa e, dunque, rispondeva agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare.

Quanto al merito, l'Avvocatura dello Stato riferiva che la domanda di ammissione al passivo e il successivo giudizio di opposizione si fondano sulle relazioni di ISPRA relative al pregiudizio ambientale subito dai siti Caffaro di Brescia, Colleferro e Torviscosa (Laguna di Grado e Marano), nel contesto delle quali l'ISPRA aveva indicato gli specifici interventi necessari per risanare i prefati siti, individuando le voci di ripristino e la misura economica per il ristoro.

Si tratta – secondo l'opinione dell'Avvocatura dello Stato – di relazioni che costituiscono un compendio tratto dalla mole di documenti stratificata negli anni, prodotte in giudizio a seguito di una selezione del materiale a disposizione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano.

L'udienza relativa al giudizio di opposizione allo stato passivo, già tenuta in data 8 novembre 2016 (R.G. 70240/14 – sez. II civile del tribunale di Milano, era stata fissata dopo che il tribunale, nella precedente udienza, aveva invitato le parti (Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'ambiente e commissario straordinario) a verificare la possibilità di definire la vertenza in via conciliativa, tant'è che il giudice aveva rinviato di sei mesi l'udienza fissata, motivando la

propria decisione con l'esigenza di consentire alle parti un percorso di dialogo, in funzione della definizione consensuale del contenzioso.

Tuttavia, non risulta in atti che tali trattative abbiano sortito sinora effetto alcuno, tant'è che la causa è stata dapprima rinviata per trattazione all'udienza del 6 giugno 2017 (doc. 1842/14) e, successivamente, è stata rinviata sempre per trattazione all'udienza del 19 dicembre 2017.

Nella sostanza, il giudizio di opposizione allo stato passivo di SNIA si trova in una situazione di stallo, in attesa che le parti raggiungano un improbabile accordo sulla valutazione del danno ambientale.

Nel frattempo, nel mese di febbraio 2016, il tribunale di Milano ha sospeso il riparto parziale proposto dal commissario straordinario (doc. 1657/2).

1.2.6 Il contenzioso amministrativo

Inserendosi nel solco delle azioni civili promosse nei confronti della SORIN Spa sopra rappresentate, il Ministro dell'ambiente, con atto prot. n. 0014568 del 24 luglio 2015 (doc. 712/1), invitava e diffidava, ai sensi dell'articolo 305, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le società BIOS Spa, GE Capital Spa, Monte dei Paschi di Siena, Unipol gruppo finanziario Spa, Mittel Spa che, tramite la società Bios controllavano SNIA ad « adottare con effetto immediato tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo qualsiasi fattore di danno nei siti di Torviscosa, Brescia e Colleferro, osservando il programma di bonifica dell'amministrazione straordinaria a disposizione presso questo Ministero », in qualità di corresponsabili del loro inquinamento.

Anche la SORIN Spa (ora Livanova PLC) veniva inclusa tra i soggetti destinatari della diffida.

La diffida del Ministro origina anche dalla comunicazione, con la quale il commissario straordinario SNIA aveva reso noto di non potere mantenere in sicurezza i siti produttivi di Torviscosa, Colleferro e Brescia, per assenza di risorse proprie.

Tuttavia, il TAR Lazio, con le sentenze n. 3441-3443-3445-3448-3449/2016 del 3 febbraio 2016 (doc. 1192/2 e doc. 1192/3), ha annullato l'ordinanza ministeriale, sostenendo che il provvedimento, seppure muova da una concezione sostanziale di impresa, in quanto comprendeva anche i gruppi societari, ai quali attribuiva il ruolo di « operatore economico », tuttavia, era affetto da vizi procedurali, non avendo le società coinvolte preso parte al procedimento, né emergendo una adeguata attività istruttoria di supporto, da parte del Ministero dell'ambiente.

In particolare, il TAR Lazio, dopo aver rilevato che nell'esame concreto della vicenda balza evidente che le attività inquinanti per due siti (Brescia e Torviscosa) erano cessate prima dell'ingresso degli istanti (BIOS Spa, GE Capital Spa, Monte dei Paschi di Siena, Unipol gruppo finanziario Spa, Mittel Spa) nel gruppo societario di SNIA, mentre solo per i siti di Colleferro le attività inquinanti erano cessate nel 2005 e nel 2006 (dunque, mentre era in corso la partecipazione

del gruppo di società di cui sopra, nel 2002-2005), censura il provvedimento ministeriale, in quanto non contiene alcuna puntualizzazione in ordine al particolare, concreto e differenziato ruolo effettivamente svolto dalle suddette società a livello decisionale e con specifico riferimento al ramo industriale interessato, ritenuto responsabile della condotta inquinante.

Sta di fatto — prosegue la sentenza del TAR — che, a fronte della carenza di approfondita attività istruttoria e di motivazione del decreto impugnato in ordine alla sussistenza del controllo ai fini della qualificabilità di ciascuno dei ricorrenti, quale « operatore economico », allo scopo di individuarne le specifiche responsabilità, nei documenti versati in atti vi erano i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 7614 del 1999 e 10410 del 2002, con cui l'Autorità stessa si era pronunciata sull'operazione di acquisizione del capitale sociale di SNIA da parte di BIOS e sul patto parasociale dei soci di BIOS, affermando sul punto che « BIOS non è soggetta al controllo, né individuale né congiunto, di alcuno dei suoi azionisti ».

La carenza nell'individuazione della qualifica di « operatore in concreto » — prosegue la sentenza del TAR — trova ancora maggiore dimostrazione nel fatto che manca nel provvedimento ministeriale impugnato quella analisi puntuale del nesso causale tra il danno e l'attività di ciascuno dei ricorrenti, richiesto dalla direttiva 204/35/CE del Parlamento europeo, direttiva cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 ne costituisce l'attuazione, nel caso caso di danni causati da inquinamenti di carattere diffuso (articolo 4, par. 5).

Peraltro, il decreto legislativo di recepimento della direttiva (articolo 303, lett. g) dispone espressamente — e conseguentemente — che esso non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi più di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato.

Ne consegue — conclude sul punto la sentenza del TAR Lazio — che la parte VI del codice dell'ambiente, almeno sulla base della carente istruttoria espletata, non poteva essere *sic et simpliciter* invocata dal Ministero a sostegno della pretesa nei confronti dei nuovi soggetti (le ricorrenti) individuati ora (per allora) come « operatore ». Non poteva dunque farsi riferimento, senza la necessaria personalizzata istruttoria alle misure di cui all'articolo 305 del codice ambientale.

Il Ministero dell'ambiente ha impugnato senza sospensiva tale pronuncia e allo stato pende il giudizio di appello avanti il Consiglio di Stato.

Appare, comunque, evidente che la carenza di prova, rilevata dal TAR Lazio, ben difficilmente potrà portare il Consiglio di Stato a una riforma della sentenza impugnata.

1.3 I procedimenti penali

Nella nota dell'Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, pervenuta in data 27 maggio 2015 (doc. 440/1), si riferisce ancora che la procura della Repubblica presso il tribunale di Milano aveva chiesto

e ottenuto il rinvio a giudizio degli amministratori che deliberarono la scissione di SNIA, con la creazione della SORIN che, secondo la tesi accusatoria, era frutto di una scissione distrattiva, volta a rendere SNIA una sorta di « scatola vuota », in quanto la nuova società (SORIN Spa) sarebbe stata costituita allo scopo di evitare il pagamento degli oneri ambientali (sez. II penale – r.g.n.r. 38643/12 – r.g.g.i.p. 2103714 – prima udienza 26 novembre 2015).

Gli imputati in tale procedimento penale sono: Umberto Rosa, Carlo Callieri, Leonardo Bossini, Giorgio Cirila, Emilio Gnutti, Maurizio Dallochio, Mauro Gambaro, i quali sono chiamati a rispondere dei seguenti reati:

a) *ex* articoli 110 del codice penale, 223, commi primo e secondo, n. 2, R.D. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), 3, e 95 del decreto legislativo n. 270 del 1999 per avere, in concorso tra loro (nonché con Tiberio Lonati, poi, deceduto), quali amministratori di SNIA Spa, dichiarata insolvente con sentenza del tribunale di Milano del 15 aprile 2010, distratto beni della società, operando la scissione parziale di SNIA, deliberata dal consiglio di amministrazione in data 13 maggio 2003, con conseguente attribuzione e trasferimento a favore della beneficiaria SORIN Spa di tutte le partecipazioni sociali nel comparto biomedicale, così evitando di sanare il disastro ambientale e di ottemperare agli oneri di bonifica;

b) *ex* articoli 110 del codice penale, 223, secondo comma, numeri 1 e 2, della legge fallimentare, 2629 e 2622 del codice civile, 3 e 95 del decreto legislativo n. 270 del 1999, perché, quali amministratori di SNIA, concorrevano a cagionare il dissesto della società, compiendo la scissione in pregiudizio dei creditori e – con false comunicazioni sociali in danno della società e dei creditori – omettevano dolosamente di rappresentare nella situazione patrimoniale di riferimento per la scissione (bilancio 2002) le passività connesse agli oneri di bonifica gravanti sulle partecipate, passività di cui gli amministratori erano consapevoli e dovevano prudenzialmente tenere conto (cfr. l'allegato decreto che dispone il giudizio in doc. 813/2).

Secondo la pubblica accusa, dalle ingannevoli operazioni compiute si evince l'intento di non adempiere i gravosi debiti di SNIA, dipendenti da costi ed oneri per il ripristino ambientale, ben noti alla società.

Attualmente, è tuttora in corso il dibattimento davanti una sezione penale del tribunale di Milano.

Il Ministero dell'ambiente e il comune di Brescia, nella fase predibattimentale, avevano chiesto di costituirsi parte civile, individuando specifiche voci risarcitorie, ma, con ordinanza del 22 marzo 2016, il tribunale li ha esclusi, ritenendo che non vi è spazio per profili di pregiudizio ambientale in un processo penale per bancarotta e che, in ogni caso, le domande proposte dalle suddette parti pubbliche si sovrapponevano a quelle che erano state già avanzate dal commissario SNIA, il quale non si era costituito nel processo penale, avendo esercitato, come sopra indicato, in sede civile l'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori (compresi gli imputati) sindaci e soci di riferimento di SNIA (doc. 1714/9).

1.4 Il problema della quantificazione del danno ambientale dei tre SIN

Come si è detto, in ciascuna delle tre procedure di amministrazione straordinaria il Ministero dell'ambiente, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, competente per territorio, ha proposto domanda di ammissione al passivo del credito complessivo, riferito cioè ai tre SIN (Brescia, Colleferro e Torviscosa) dell'importo di euro 3.439.037.876,46, sulla base della prima quantificazione operata dall'ISPRA, nel 2009 e nel 2010, per il recupero degli oneri di bonifica e il risarcimento del danno ambientale (doc. 1876/5, doc. 1876/11, doc. 1876/12).

Successivamente, nel mese di settembre 2016, l'ISPRA, in funzione dello stato di avanzamento delle procedure di bonifica, ha operato un aggiornamento delle valutazioni preliminari del valore economico degli interventi necessari alla riparazione del danno ambientale nei siti Brescia-Caffaro, Laguna di Grado e Marano, Bacino del fiume Sacco (doc. 1576/2).

In particolare, riportando i valori complessivi dei costi già finanziati dagli organi pubblici e dei costi ritenuti necessari al completamento degli interventi di ripristino, l'ISPRA ha concluso come segue:

- Caffaro Brescia:

- Fondi stanziati per il SIN: 13.069.086 euro (*rectius*: euro 14.769.806).

- Valutazioni dei costi per il completamento degli interventi: euro 43.911.290 – 95.598.690.

- Caffaro Torviscosa

- Fondi stanziati per il SIN: euro 46.342.562.

- Valutazioni dei costi per il completamento degli interventi: euro 759.162.965.

- Caffaro Colleferro

- Fondi stanziati per il SIN: euro 14.500.000.

- Valutazioni dei costi per il completamento degli interventi: euro 381.822.500.

In conclusione, secondo l'ultima valutazione dell'ISPRA, considerati i fondi stanziati, per l'importo complessivo di 73.911.648, il costo degli interventi di ripristino ambientale necessari per i tre SIN ammonta complessivamente a euro 1.236.584.155, a fronte della precedente valutazione di euro 3.439.037.876,46.

L'ISPRA, a fondamento di questa seconda valutazione del danno, pone alcune perizie genericamente indicate, come fonte, nella parte introduttiva della sua relazione, ma senza alcuna ulteriore specificazione e analisi degli elaborati peritali citati in premessa (doc. 1576/2).

Tuttavia, ad oggi, la nuova determinazione del danno ambientale operata dall'ISPRA non risulta dedotta nell'unico giudizio di oppo-

sizione, pendente ancora nella fase del merito, quello davanti il tribunale di Milano, posto che i decreti del tribunale di Udine, che hanno rigettato l'opposizione all'esclusione dallo stato passivo della Caffaro Chimica Srl in amministrazione straordinaria e della Caffaro Srl in amministrazione straordinaria del credito preteso dal Ministero dell'ambiente per danno ambientale, non pendono davanti ai giudici di merito (nella specie, la Corte d'appello di Trieste), bensì pendono in Cassazione, che è giudice di legittimità e, come tale, non può entrare nel merito della domanda di ammissione al passivo del credito anzidetto.

Ciò precisato sul piano processuale, va preso atto del fatto che finora tutti i giudici di merito (tribunale di Milano e di Udine, nelle loro articolazioni), che si sono occupati del credito per danno ambientale, preteso dall'Avvocatura dello Stato, in nome e per conto del Ministero dell'ambiente e del Ministero delle finanze, non lo hanno riconosciuto.

Le valutazioni ISPRA, poste a fondamento della pretesa creditoria, sono state ritenute dai giudici di merito di Udine e di Milano del tutto inidonee a tale scopo, fino al punto da non rappresentare neanche quell'inizio di prova, che consente al giudice di merito di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, allo scopo di accertare quale sia il danno effettivo subito dal Ministero dell'ambiente nei tre SIN interessati.

A scanso di equivoci, osserva questa Commissione di inchiesta che non si può non essere d'accordo con tali decisioni giudiziarie, ove si consideri che l'ISPRA, nell'aggiornamento del mese di settembre 2016, ha rivisto le proprie valutazioni del 2009, ma ha adottato criteri e modalità che appaiono altrettanto prive di certezza, come le prime valutazioni, in quanto non corrispondono a costi effettivi, sostenuti o da sostenere, dal momento che non rappresentano dati desunti da accertamenti svolti sulle condizioni « attuali » di inquinamento dei siti, né da progetti quantomeno presentati, pur se non ancora regolarmente approvati.

Invero, si è in presenza di valutazioni desunte da perizie di parte, di cui ISPRA si limita a indicarne la fonte.

Sul punto, va ricordato che il Ministero dell'ambiente, cui competono gli interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale, si avvale di soggetti pubblici operanti sul territorio per l'accertamento del danno ambientale, ai sensi degli articoli 299 e 312 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Sulla valutazione del danno ambientale si tornerà di seguito, esaminando le valutazioni ISPRA per ciascuno dei tre SIN anzidetti.

Tuttavia, a titolo di esempio, la Commissione di inchiesta richiama la grande divergenza esistente tra i costi previsti dall'ISPRA per il risanamento ambientale e la riqualificazione industriale delle aree « Caffaro » di Torviscosa — ancora denominato sito di interesse nazionale di « Laguna di Grado e Marano », pur dopo la ripermutazione del SIN, che ha escluso dal SIN proprio l'area lagunare — e quelli presentati dalla società Environ Italy Srl, incaricata dal commissario straordinario.

Invero, l'ISPRA, nell'ultima valutazione del danno ambientale del mese di settembre 2016 (doc. 1576/2), ha stimato il costo complessivo per il completamento degli interventi nell'area anzidetta nella somma

di euro 759.162.965, ivi compreso il costo di euro 593.490.623, per gli interventi di dragaggio e smaltimento dei sedimenti lagunari, che viceversa non vanno rimossi, sulla base degli approfondimenti eseguiti in sede di ripermimetrazione, che ne hanno escluso la pericolosità.

Viceversa, la società Environ Italy che, su incarico del commissario straordinario, ha redatto il « Progetto operativo di MISO e bonifica delle aree di competenza della società Caffaro in amministrazione straordinaria nel sito di Torviscosa (UD) », ha calcolato i relativi costi di bonifica nella misura di euro 31,85 milioni (cfr. allegato al doc. 1156/5).

Sulla base del progetto della Environ Italy, le amministrazioni interessate (Presidenza della regione Friuli Venezia Giulia, Ministero dell'ambiente, Ministero dello sviluppo economico, comune di Torviscosa e commissario straordinario della Caffaro in amministrazione straordinaria), hanno sottoscritto, in data del 2 dicembre 2016, un protocollo d'intesa (doc. 1658/5), che prevede uno stanziamento di 40 milioni di euro (di cui 35 milioni di parte ministeriale e 5 milioni della regione Friuli Venezia Giulia).

A tale rappresentazione del danno non può non conseguire una considerazione sull'esatto importo del credito di cui l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, per il SIN di Torviscosa, dovrà chiedere l'ammissione allo stato passivo di SNIA, nel giudizio di opposizione in corso e, cioè, se il credito debba essere quello di euro 759.162.965, di cui alla valutazione ISPRA, ovvero quello di euro 31,85 milioni, di cui al progetto operativo di bonifica predisposto dalla Environ Italy Srl.

1.5 La disciplina dei crediti delle amministrazioni pubbliche nella procedura di amministrazione straordinaria

Nella nota del 5 aprile 2017 (doc. 1901/2), il commissario straordinario delle procedura di amministrazione straordinaria del gruppo SNIA- Caffaro, avvocato Marco Cappelletto, ribadisce il principio secondo cui il rappresentante dei creditori di qualsiasi procedura concorsuale (ordinaria, straordinaria, conservativa o liquidatoria), in quanto soggetto non responsabile dell'inquinamento, non può essere reso destinatario dell'obbligo di ripristino ambientale.

Di conseguenza, il comune, la regione e lo Stato, i quali sono chiamati ad agire in sostituzione – in ordine alle spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale e per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza – vanteranno un credito, a garanzia del quale l'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 22 del 1997 attribuisce un privilegio speciale immobiliare e un privilegio generale mobiliare.

Ciò premesso, occorre porre mente al fatto che, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 270 del 1999, l'accertamento dei crediti da ammettere allo stato passivo delle procedure di amministrazione straordinaria prosegue, sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito al « curatore » la figura del « commissario straordinario ».

Di conseguenza, le pubbliche amministrazioni che chiedono il riconoscimento del loro credito devono presentare domanda di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria.

In tal caso, il giudice delegato valuta tali domande — come tutte le altre domande — e, su parere del commissario straordinario, decide, in primo luogo, sulla loro ammissione allo stato passivo della procedura, quindi, decide se il credito debba essere considerato chirografario o privilegiato, nel concorso con gli altri creditori ammessi al passivo o se, viceversa, debba essere ammesso in prededuzione rispetto a tutti i creditori ammessi al passivo, nel senso che deve essere pagato prima di tutti gli altri crediti.

Quest'ultima ipotesi si verifica quando si tratta di debiti assunti dallo stesso commissario straordinario, come, per fare un esempio, quelli concernenti le spese per la messa in sicurezza dei siti o le spese legali delle cause promosse dal commissario straordinario.

Tutto ciò osservato, il commissario straordinario, nella nota del 5 aprile 2017 (doc. 1901/2) riferisce che la domanda di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria dei crediti delle pubbliche amministrazioni in ordine alle spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale avrà la seguente sorte: (a) vanno al rango prededuttivo i costi effettivamente sostenuti dal commissario straordinario per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, trattandosi di credito assistito dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, dopo l'esecuzione di tali interventi; (b) vanno al privilegio (articolo 2748, secondo comma, del codice civile) le somme effettivamente e legittimamente impegnate nei bilanci degli enti per tutti tali interventi; (c) vanno al chirografo i crediti di diversa natura.

La posizione del commissario straordinario appare corretta poiché in linea con i criteri suggeriti dalla sentenza della Cassazione n. 14935/16 del 14 giugno 2016 pronunciata in una controversia tra il Ministero dell'ambiente e la Lucchini Spa in amministrazione straordinaria.

Di conseguenza, i criteri di ammissione al passivo della procedura SNIA sono i seguenti:

- 1) vanno ammesse in prededuzione (che significa pagamento prima dei creditori ammessi al passivo) le somme che il Ministero ha effettivamente speso;
- 2) vanno ammesse in privilegio le somme che il Ministero ha accantonato con vincolo di destinazione e di spesa;
- 3) vanno, infine, ammesse al chirografo tutte le altre somme.

Sulle prime due voci (prededuzione e privilegio) non vi sono problemi di quantum, in quanto si tratta di somme già determinate nel loro importo.

Viceversa, è problematico l'importo delle somme da ammettere al passivo, sotto la voce « chirografo ».

Si tratta della voce che comprende tutte le spese non ancora stanziare per sostenere il ripristino ambientale e su queste il com-

missario straordinario ha raccomandato maggiore puntualità, dal momento che, a fondamento delle stesse, vi sono solo valutazioni di ISPRA, molto differenti tra di loro, come si è sopra accennato.

Tuttavia, in questa sede, va detto che i creditori chirografari quasi sicuramente non saranno pagati (in quanto vengono dopo i preducibili e i privilegiati) e la procedura non ha fondi necessari a pagare i creditori privilegiati, forse neanche *pro quota*.

In conclusione, allo stato, l'aspettativa di soddisfo di creditori ammessi al passivo appare molto problematica, poiché consegue da riparto concorsuale, la cui effettiva realizzazione resta essenzialmente condizionata dall'assai problematico esito delle operazioni liquidatorie.

Com'è noto, l'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa industriale insolvente e persegue finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante la prosecuzione, la riattivazione o la riconversione delle attività imprenditoriali (articolo 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999).

Dopo l'avvenuta cessione dei complessi aziendali o la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, si passa alla fase della liquidazione, com'è avvenuto nel caso di specie.

A tale proposito, il commissario straordinario sottolinea: 1) che la procedura aveva proceduto alla cessione dei siti produttivi di Brescia e Torviscosa ed era quindi traslata dalla fase dell'amministrazione a quella liquidatoria (articolo 73, comma 3, del decreto legislativo n. 270 del 1999); 2) che difficilmente la procedura avrebbe potuto disporre di attivo, astrattamente realizzabile con la liquidazione dei beni immobili appresi, in quanto il mercato, già sollecitato con avvisi pubblicati su quotidiani nazionale e locali, non aveva manifestato interesse alcuno ad avviare operazioni di acquisto di cespiti pressoché pregiudicati da assai onerose problematiche ambientali.

Pertanto, il commissario straordinario, già con la nota del 25 marzo 2015 (doc. 1156/2), ha rappresentato agli enti competenti che era necessario dare previa soluzione alle rispettive problematiche ambientali, per poter procedere: 1) alla vendita dei residui beni immobili di Brescia e di Torviscosa, compresi nei rispettivi SIN e rimasti invenduti; 2) alla vendita di tutti gli stabilimenti e delle aree industriali di Colleferro, compresi nel SIN « Bacino del fiume Sacco »; 3) all'alienazione degli immobili e degli stabilimenti ex Siapa, posti nel comune di Galliera e non compresi in nessun SIN.

In difetto di tali iniziative assunte da soggetti pubblici e/o privati, il commissario straordinario, ai fini della chiusura delle operazioni di liquidazione, si riservava di considerare la possibilità di ricorrere allo strumento della *derelictio bonorum*, regolata dall'articolo 104-ter, comma 7, della legge fallimentare, secondo cui « il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore ».

Dunque, con l'abbandono da parte del commissario straordinario dei cespiti, appresi in nome e per conto della procedura fallimentare,

riprende vigore l'azione esecutiva e cautelare individuale in danno del debitore fallito, in quanto i beni ritornano nella disponibilità dello stesso.

Ma non è questo il caso di specie, trattandosi di siti industriali privi di ogni valore economico, perché contaminati.

In realtà, l'abbandono dei siti da parte del commissario straordinario ha un solo significato e, cioè, che tutti gli oneri per la bonifica sono destinati a ricadere sul Ministero dell'ambiente per i tre SIN di Brescia, Colleferro e Torviscosa, ai sensi dell'articolo 252 decreto legislativo n. 152 del 2006, e sulla regione Emilia Romagna per l'area industriale di Galliera (BO), ai sensi dell'articolo 250 dello stesso decreto legislativo.

5. La posizione delle società **SORIN** e **Livanova**

Infine, occorre fare un accenno alla posizione della **SORIN Spa**, il cui presidente del consiglio di amministrazione dell'epoca, Rosario Bifulco, rispondendo alla richiesta di informazioni rivoltagli in data 26 maggio 2015 (doc. 439/1) dal Presidente della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, comunicava, con la nota del 26 maggio 2015 (doc. 439/1), quanto segue:

1) che la società – quotata nella borsa italiana – opera nel campo biomedico e che, in Italia, l'azienda possiede e gestisce importanti siti industriali di ricerca e produzione, in particolare quelli di Saluggia, in provincia di Vercelli, e di Mirandola, in provincia di Modena, con la precisazione che **SORIN** non era invece titolare, né lo era mai stata, di alcun sito produttivo a Brescia;

2) che l'impianto Caffaro di Brescia, società controllata da **SNIA Spa** in liquidazione, in amministrazione straordinaria era stato utilizzato fino alla sua chiusura, nel 2009, per la produzione di composti organici derivati dal cloro, ma che **SORIN** non operava, né aveva mai operato nel campo della chimica;

3) che erano prive di merito e giuridicamente infondate le azioni legali proposte nei suoi confronti, assumendo di non essere coinvolta sostanzialmente in alcuna questione di carattere ambientale se non, molto indirettamente, nella vicenda del sito Caffaro a Brescia.

Tutto ciò premesso e osservato, il presidente del consiglio di amministrazione della **SORIN Spa**, concludeva la propria nota aprendo uno spiraglio, in quanto affermava che la società, « quale azienda impegnata e attiva nel Paese, come molte altre aziende guarda alla situazione ambientale di siti con alto tasso di industrializzazione – come Brescia – con costernazione e, pur nella difesa dei propri diritti, potrebbe considerare iniziative di soluzioni concrete e praticabili che pervenissero da parte del Ministero dell'ambiente, volte a rimediare a questa situazione nell'interesse della comunità locale ».

Ora non v'è dubbio che la posizione della incorporante **Livanova PLC** sia identica a quella della incorporata **SORIN spa**, in quanto la nuova società è subentrata in tutti i rapporti giuridici di quest'ultima

e, dunque, anche nelle eventuali ragioni debitorie, come si legge nella sopra illustrata sentenza del tribunale di Milano n. 4101/2016, pubblicata in data 1° aprile 2016 (doc. 1714/3).

1.6 Alcune considerazioni

In conclusione, il problema che oggi si pone è, per un verso, quello di individuare con maggiore certezza il danno ambientale da risarcire e, per altro verso di individuare, altresì, i limiti di responsabilità della SORIN, oggi Livanova PLC, alla stregua delle pronunzie della giustizia ordinaria e amministrativa, riportate nei precedenti paragrafi, che ben difficilmente potranno essere riformate dal giudice dell'appello, per la completezza e la puntualità delle motivazioni in esse contenute, come sopra ampiamente illustrate.

A tale proposito, non può non essere oggetto dell'attenzione di questa Commissione di inchiesta il comportamento processuale e l'attività difensiva svolta dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, che — come si legge nelle sentenze del tribunale di Milano — persegue e coltiva con grande impegno tesi difensive che, a giudizio dello stesso tribunale, appaiono del tutto infondate, sia sotto il profilo giuridico, in quanto si pongono in contrasto con i principi generali di diritto in materia societaria e di responsabilità, sia sotto il profilo fattuale e del merito, con riguardo alla debolezza delle prove offerte dalla stessa Avvocatura distrettuale dello Stato per sostenere la domanda di risarcimento del danno ambientale.

In particolare, deve essere sottolineata, per la sua particolare gravità e quasi unicità, la sopra richiamata sentenza del tribunale di Milano — sezione specializzata in materia di impresa — n. 11747/2016, pubblicata in data 27 ottobre 2016, ormai divenuta definitiva, che vede non solo il rigetto delle domande proposte dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano contro la Livanova PLC, con la conseguente condanna del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento delle spese processuali ordinarie, in base all'ordinario principio di soccombenza nella causa anzidetta, secondo cui la parte che perde la causa paga le spese del giudizio.

Ebbene — come si è sopra osservato — con la stessa sentenza, le pubbliche amministrazioni sono state condannate al pagamento di ulteriori spese in favore della Livanova PLC, a titolo di risarcimento danni per « responsabilità aggravata », ai sensi dell'articolo 96 codice procedura civile, per avere le stesse — rappresentate dalla suddetta Avvocatura distrettuale dello Stato — agito in giudizio con mala fede o colpa grave (cosiddetta lite temeraria).

Ed è significativo delle difficoltà di gestione del contenzioso il fatto che l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano abbia ritenuto di non impugnare la suddetta sentenza, così determinandone il passaggio in giudicato.

A questo punto, si può ragionevolmente ritenere che il tribunale di Milano, con la condanna delle pubbliche amministrazioni, rappresentate dall'Avvocatura dello Stato di Milano per « lite temeraria », abbia voluto, per un verso, richiamare l'attenzione dell'ufficio di

appartenenza degli avvocati che hanno sottoscritto gli atti di causa a svolgere una più puntuale funzione di controllo sulle iniziative promosse e sugli atti difensivi depositati da detti avvocati dello Stato e, per altro verso, abbia voluto richiamare anche l'attenzione dei due Ministeri interessati e della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri per le opportune iniziative, ad ogni livello, non solo a difesa della loro immagine, ma anche per evitare ulteriori danni, tenuto conto del fatto che, comunque, l'intera vicenda processuale è ben lungi dall'essere definita, considerato che il contenzioso è tuttora in corso.

Peraltro, la condanna alle spese processuali per importi rilevanti trova precedenti specifici nel rigetto di tutte le azioni promosse dall'Avvocatura dello Stato e, in particolare, nell'analoga azione di risarcimento del danno ambientale, per l'importo di euro 3.439.037.876,46, proposta dall'Avvocatura dello Stato di Milano nei confronti della SORIN, di cui alla sentenza n. 4101/2016, pubblicata in data 1° aprile 2016.

In ogni caso, a fronte di decisioni – tutte sfavorevoli al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'economia e delle finanze – pronunziate dai giudici dei tribunali di Udine e di Milano, contrarie al riconoscimento del credito complessivo, riferito cioè ai tre SIN (Brescia, Colleferro e Torviscosa), dell'importo di euro 3.439.037.876,46, come preteso dall'Avvocatura dello Stato, non v'è dubbio che i due ministeri interessati siano liberi di assumere determinazioni diverse, in ordine alle rispettive pretese, a prescindere dalle opinioni e dai pareri dell'Avvocatura dello Stato.

Comunque, appare evidente che il Ministero dell'ambiente non potrà far valere, in sede giudiziaria, le proprie pretese solo sulla base dell'aggiornamento della valutazione eseguita da ISPRA del mese di settembre 2016.

Invero, tale aggiornamento, nonostante la riduzione dei costi relativi alle bonifiche dei siti nella misura complessiva di euro 1.236.584.155, presenta gli stessi limiti strutturali delle precedenti valutazioni ISPRA, in quanto l'aggiornamento non è stato eseguito sulla base di progetti specifici e dati obbiettivi, bensì su mere « presunzioni », come tali del tutto prive del requisito della certezza dei crediti pretesi dalle PP.AA.

Infine, va rilevato che neanche il comportamento del commissario straordinario, avvocato Marco Cappelletto, va esente da censura, dal momento che – come si è visto – con l'azione di responsabilità proposta nei confronti degli amministratori e dei sindaci di SNIA, nonché dei soci di riferimento della stessa SNIA, egli ha chiesto al tribunale di Milano la condanna di costoro al risarcimento del danno ambientale, nella misura di euro 3.439.037.876,46. Viceversa, nei confronti della SORIN spa, oggi Livanova PCL, il commissario straordinario ha proposto un'azione di accertamento dello stesso credito, e non di condanna, a differenza dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, che ne ha chiesto la condanna.

E, tuttavia, il commissario straordinario, come l'Avvocatura dello Stato hanno posto a fondamento di entrambe le cause proposte le valutazioni operate da ISPRA nel 2009.

Si tratta di valutazioni che – come sopra sottolineato – lo stesso commissario straordinario contesta, in quanto egli si è opposto alla

richiesta di ammissione al passivo del credito, proposta dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, per conto del Ministero dell'ambiente, nella procedura di amministrazione di SNIA e delle due società Caffaro, in amministrazione straordinaria, ritenendo che le anzidette valutazioni di ISPRA siano inidonee a costituire prova del danno ambientale subito dai tre SIN.

A questo punto — a parere della Commissione di inchiesta — appare davvero singolare il fatto che il commissario straordinario, in rappresentanza della massa dei creditori ammessi al passivo della SNIA spa in amministrazione straordinaria, adeguatamente assistito da professionisti di chiara fama del foro di Roma, di Milano e di Venezia, oltre che essere anche lui avvocato del foro di Venezia — per un verso — ritiene le valutazioni di ISPRA del tutto insufficienti a consentire l'ammissione al passivo del relativo credito nelle procedure di amministrazione straordinaria di SNIA spa, di Caffaro Srl e di Caffaro Chimica Srl e — per altro verso — in modo del tutto contraddittorio, insiste nella domanda di condanna al risarcimento per i danni ambientali dei tre SIN nei confronti di amministratori, sindaci e soci di riferimento di SNIA, nonché nella domanda di accertamento del credito nei confronti della SORIN Spa, solo e soltanto, sulla base delle stesse valutazioni di ISPRA, già da lui medesimo ritenute inidonee a costituire prova del credito.

Peraltro, in questa sede, va precisato che, correttamente, il commissario straordinario si è opposto all'ammissione al passivo delle procedure di amministrazione straordinaria del credito per il danno ambientale dei tre SIN, in quanto lo stesso è supportato solo da tali valutazioni, che — come hanno concordemente osservato i giudici dei tribunali di Udine e di Milano — sono del tutto inidonee ad assurgere al valore di « prova » del danno ambientale nei vari giudizi civili promossi dallo stesso commissario straordinario e dall'Avvocatura dello Stato.

In tale contesto che — per la sua absurdità e incomprensibilità — si può tranquillamente definire « kafkiano », si è venuto a creare un doppio danno.

Il primo danno è costituito dalle enormi spese processuali, a carico del Ministero dell'ambiente e della procedura di amministrazione straordinaria di SNIA, per decine di milioni di euro, in favore dei convenuti, conseguenti al rigetto delle domande proposte, somme alle quali devono essere aggiunti i compensi professionali maturati dai numerosi avvocati, come sopra indicati, che hanno assistito e assistono il commissario straordinario nei vari giudizi da lui promossi.

Il secondo danno si connette alla grave difficoltà del Ministero dell'Ambiente di addivenire a una transazione del contenzioso in essere, partendo da una richiesta risarcitoria dell'importo di circa tre miliardi e mezzo, che allontana i possibili soggetti interessati, tra cui la stessa SORIN, e che comunque cadrebbe sotto l'attenzione della Corte dei conti, ove tale transazione non venisse ritenuta congrua.

In realtà — osserva la Commissione di inchiesta — spettava all'avvocatura, vista nel suo insieme, indirizzare in modo opportuno e adeguato i propri assistiti — per un verso — chiedendo loro integrazioni probatorie del danno ambientale, volte ad evitare la *débaclé* giudiziaria cui sono andati incontro l'Avvocatura distret-

tuale dello Stato di Milano e le difese del commissario straordinario, tutti accomunati da un unico destino, e — per altro verso — suggerendo al Ministero dell'ambiente opzioni diverse, considerato che le controversie promosse, molte delle quali oggi pendenti in grado di appello, presentano difficoltà oggettive, non solo, sul piano probatorio, ma anche sotto il profilo tecnico-giuridico, come emerge chiaramente dalla illustrazione contenuta nei precedenti paragrafi di questo capitolo.

Tutto quanto sopra rappresentato e documentalmente provato porta alla conclusione che non è possibile attribuire a ISPRA la responsabilità delle numerose e brucianti sconfitte giudiziarie, bensì al modo in cui le valutazioni di ISPRA sono state utilizzate nei vari giudizi promossi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano e dal commissario straordinario, che non hanno supportato le stime anzidette da altri elementi di prova del danno ambientale, ritenendo esaustive le valutazioni di ISPRA, nonostante le contrarie pronunzie dei giudici di merito e di legittimità.

2. Il sito di interesse nazionale «Laguna di Grado e Marano»

2.1 Inquadramento del SIN

Il sito Laguna di Grado e Marano è stato individuato come sito di interesse nazionale dal «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale», di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, che definiva l'area ad elevata pericolosità sanitaria e ambientale, a causa della presenza di una alta concentrazione di mercurio nei sedimenti riconducibili, in particolare, alle attività industriali dello stabilimento Caffaro, che produceva nello stabilimento di Torviscosa cloro e cloro-soda.

Al fine di consentire l'esecuzione delle attività di dragaggio finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione, a seguito della richiesta del presidente della regione Friuli Venezia Giulia del 26 marzo 2002, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 maggio 2002, è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed è stato nominato un commissario di governo.

Con decreto ministeriale del 24 febbraio 2003 è stato perimetrato il SIN di Laguna di Grado e Marano, comprendente un'area di circa 10.695 ettari, di cui 3.755 ettari a terra e ben 6.940 ettari a mare, pari al 60 per cento della laguna.

La perimetrazione iniziale del SIN comprendeva il territorio prospiciente la laguna di Grado e Marano e si estendeva all'interno dei seguenti comuni: Carlino (zona prevalentemente agricola compresa tra il fiume Zellina e l'area industriale di San Giorgio di Nogaro), Torviscosa (area Caffaro e zona agricola posta a sud dello stabilimento e dell'abitato, compresa tra i fiumi Aussa e Corno), Cervignano del Friuli (zona agricola compresa tra il canale Banduzzi e il fiume Aussa e zona industriale in sinistra Aussa), Terzo d'Aquileia (aree agricole di piccole dimensioni in destra Aussa), Marano Lagunare (zona